




Consiglio regionale del Veneto


Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.


Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it









3-80

BOLLETTINO

DELLE LEGGI,

PROCLAMI, CIRCOLARI, REGOLAMENTI

ED ALTRE DISPOSIZIONI

DELLA REPUBBLICA ROMANA

—♦♦♦—

Edizione ufficiale

VOLUME UNICO

—

ROMA

DALLA TIPOGRAFIA NAZIONALE

1849



BOLLETTINO

DELLE LEGGI

DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CIRCOLARI, REGOLAMENTI

ED ALTRE DISPOSIZIONI

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Edizione ufficiale

VOLUME UNICO

ROMA

DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE


1879



INDICE

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME



A

- ABITAZIONI nel locale del s. Ufficio con tenui fitti. *pag.* 739.
- ABUSI dei soldati. *pag.* 715.—Pena per i medesimi. *pag.* 726.
- ADESIONE da darsi alla Repubblica dagl' impiegati civili, e sua modula. *pag.* 31.—Circolare intorno ad essa del Ministro dell' interno. *pag.* 84.
- ALIENATI che sono in s. Spirito saranno trasportati a Frascati. *pag.* 540.
- ALIENAZIONE di beni stabili o mobili delle case religiose, stabilimenti ecclesiastici, luoghi pii ec. proibita sotto pena di nullità. *pag.* 13.—Istruzioni date dal Ministro dell' interno ai presidi delle province intorno a ciò. *pag.* 49.
- ALTERAZIONE nei prezzi de' commestibili proibita. *pag.* 517.
- AMMINISTRAZIONE del clero regolare sarà continuata dal clero stesso finchè non si attivi l'amministrazione demaniale. *pag.* 58.—Del registro dichiarata ancora amministrazione del demanio pubblico. *pag.* 60.—De' beni del patrimonio gesuitico e della inquisizione deve esser provveduta dal Ministro delle finanze. *pag.* 85.—Per definire le rendite sottoposte al prestito forzoso. *pag.* 93.—Della Repubblica, le sue spese si sosterranno sulla base del preventivo pel 1848. *pag.* 102.—Dei beni degli ospedali, orfanotrofii ed altri luoghi pii tolta da ogni ingerenza del potere ecclesiastico. *pag.* 135.—Dei beni demaniali sua direzione dipendente dal Ministro delle finanze. *pag.* 138.—Del sale concentrata nella direzione delle dogane. *pag.* 381.—Pubblica circolare del Ministro dell' interno sulla medesima. *pag.* 472.
- APERTURA del tribunale di appello in Roma pel giorno 29 marzo. *pag.* 220.

- APPALTO** del sale abolito, e sua tassa ridotta ad un bajocco per libra. *pag.* 365.— Cointeressato del dazio di consumo abolito. *pag.* 640.
- ARGENTI** da coniarli, decreto pel loro acquisto. *pag.* 446.— Circolare ai presidi delle province per acquistarli. *pag.* 447.— Altra dei Triumviri ai facoltosi affinchè inviino gli argenti alla zecca. *pag.* 489.— Dei privati requisiti. *pag.* 579.
- ARMI** pontificie tolte dai pubblici e privati stabilimenti entro tre giorni. *pag.* 5.— Antiche presso l'incaricato di Spagna consegnate. *pag.* 544.
- ASILI** infantili vengono ai medesimi concessi gli oggetti di utilità domestica non servibili ai monasteri superstiti. *pag.* 588.
- ASSEMBLEA COSTITUENTE** decreta di respingere la forza con la forza. *pag.* 483.— Trasferisce la sua sede al Quirinale presso il Triumvirato. *pag.* 539.
- ATTI** giudiziari ed esecutori saranno resi negli Stati Romani **IN NOME DELLA REPUBBLICA ROMANA.** *pag.* 8.— Nulli se non intestati a nome della Repubblica. *pag.* 9.— Notarili loro intestazione. *pag.* 479.

B

- BANCA ROMANA** esonerata dal concambio de' suoi biglietti. *pag.* 47.
- BANDIERA** della Repubblica sarà italiana tricolore coll'aquila Romana sull'asta. *pag.* 41.— Rossa sul forte S. Angelo indica il tempo del combattimento, la tricolore la tregua. *pag.* 621.
- BANDIERE ROSSE** non possono esser messe che nelle strade ove le pose la commissione delle barricate. *pag.* 612.— Indicano le vie libere all'artiglieria *pag.* 620.
- BARRICATE** istituzione della sua commissione centrale. *pag.* 521.
- BATTAGLIA** del 30 aprile. *pag.* 570.
- BATTAGLIONE** di finanzieri sua formazione, e rimpiazzo dei medesimi cogli impiegati del soppresso macinato. *pag.* 189.— Assume il nome di bersaglieri del Tebro. *pag.* 260.— Universitario posto sotto la dipendenza del Ministro della guerra per destinarlo a favore dell'indipendenza italiana. *pag.* 190.
- BATTERIE** dello stato piglieranno il nome dalle città. *pag.* 217.
- BASILICA** di s. Paolo credito di scudi diciotto mila per proseguirne i lavori. *pag.* 496.

- BENI** ecclesiastici dello Stato Romano dichiarati proprietà della Repubblica. *pag.* 41.—Appartenenti a chiese e corporazioni, o straniere, o appartenenti ad altri stati d'Italia, esistenti nel territorio della Repubblica non sono dichiarati proprietà nazionale. *pag.* 153.—Rustici delle mani-morte saranno ripartiti in tante porzioni sufficienti a coltivarsi da una o più famiglie di popolo. *pag.* 367.
- BERSAGLIERI** del Tebro è il nome assunto dal battaglione dei finanzieri. *pag.* 260.—Istruzione provvisoria da bersagliere per la fanteria di linea. *pag.* 331.
- BIGLIETTI DELLA BANCA ROMANA** emissione per un milione e trecento mila scudi a corso coattivo. *pag.* 38.—Altra emissione per scudi dugento mila a corso coattivo. *pag.* 384.
- BOLLETTINI** di notizie loro pubblicazione e divulgazione proibita. *pag.* 479.
- BOLLETTINO** ufficiale della commissione incaricata dall'assemblea per la visita dei feriti. *pag.* 568.
- BONI** del tesoro da scudi due e da scudo uno porteranno straordinariamente la firma di due impiegati del debito pubblico. *pag.* 30.—Firmati dal Ministro attuale. *pag.* 51.—Emessi dalla legazione di Bologna in scudi dugentomila si dovranno ricevere nelle casse erariali. *pag.* 84.—Le loro quattro categorie convertite in una *pag.* 211.—Della Repubblica loro emissione per scudi 251, 595. *pag.* 286.—Di bajocchi ventiquattro loro emissione fino alla somma di scudi dugentomila. *pag.* 356.—Forma dei suddetti. *pag.* 360.—Norme per la loro redazione. *pag.* 388.—Norme per gli amministratori delle casse nazionali delle province pel ritiro de' boni. *pag.* 391.—Norme per la esecuzione presso la depositaria generale nazionale della conversione dei boni del tesoro in boni della Repubblica. *pag.* 399.—Regolamento per la loro conversione. *pag.* 419.—Da bajocchi quaranta. *pag.* 508.—Da bajocchi trentadue e da bajocchi sedici. *pag.* 602.—Loro frutti cessano col trenta aprile. *pag.* 634.
- BORGO** di Tossignano separato dal comune di Tossignano ed eretto in appodiato e unito alla città d'Imola. *pag.* 198.
- BOTTEGHE** di commestibili debbono essere aperte nelle ore consuete. *pag.* 542.

C

- CACCIA** delle quaglie colle reti proibita dal quindici aprile a tutto maggio da Civitavecchia a Piacenza. *pag.* 218.
- CADETTI** che non si presenteranno il giorno due aprile saranno cancellati dai ruoli. *pag.* 475.—Ammessi alla scuola militare debbono recarsi dal direttore di essa scuola per essere ispezionati nel loro fisico. *pag.* 264.—Si considerano come dimissionari quelli che non si sono mai presentati. *pag.* 451.
- CAMBIA VALUTE** decreto che li istituisce a vantaggio dei capi d'arti e mestieri. *pag.* 10.—Luoghi ove si effettuerà il cambio. *pag.* 24.—Schiarimenti e modificazione del decreto. *pag.* 25.—Apertura di due uffici di cambio nei due rioni di Monti e Trevi. *pag.* 495.
- CAMPANE** superflue requisite per far cannoni. *pag.* 52.
- CANCELLERIE** provvisorie dei tribunali di appello e supremo istituite. *pag.* 227.
- CAMPIONE** del sigillo notarile. *pag.* 180.
- CAP** dei corpi militari responsabili dei disordini che succedono nella loro sfera di sorveglianza e nella residenza dei corpi. *pag.* 638.
- CAPITOLAZIONE** di Bologna annunciata. *pag.* 752.
- CAPOLAVORI** del Vaticano danneggiati dalle palle francesi. *pag.* 574.
- CAPOPOPOLO** e rappresentante del Popolo per ciascun rione di Roma affinchè provvedano alla difesa. *pag.* 506.
- CARABINIERI** posti sotto la dipendenza del Ministro della guerra per destinarli a favore dell'indipendenza italiana. *p.* 492.
- CASSE** di risparmio e monti di pietà posti sotto la salvaguardia della Repubblica. *pag.* 62.—Erariali non possono far pagamenti con autorizzazione particolare. *pag.* 203.
- CAVALLI** dei così detti palazzi apostolici e delle guardie nobili requisiti per le batterie indigene di artiglieria. *pag.* 31.—Estrazione dal territorio della Repubblica proibita. *pag.* 46.—Statistica dei medesimi da inviarsi dai presidi delle province. *pag.* 268.—Requisizione dei medesimi. *pag.* 485.—Ordinanza contro gli abusi de' requisitori e fine della requisizione. *pag.* 624.
- CENSURA** nelle dogane ed in ogni altro luogo per stampe, incisioni o figure abolita. *pag.* 104.

- CENTRI** ove dee convenire il Popolo armato. *pag.* 582.
- CERTIFICATI** della rendita consolidata intestati alle mani-morte ed emissioni di altri pagabili al portatore aboliti. *p.* 524.
- COLLEGI** elettorali municipali loro riunione per procedere alla elezione del consiglio e magistrature. *pag.* 9.
- COLLEGIO** degli avvocati concistoriali e de' protonotari apostolici loro privilegi aboliti. *pag.* 472.—Legale della Università romana esercitato provvisoriamente dai professori titolari. *ivi.*
- COLORI** nazionali nella coccarda, bandiera e in ogni altro distintivo d'uso nelle milizie. *pag.* 6.—Disposti in modo che il bianco sia nel mezzo, il verde nell'asta ed il rosso sventolante all'estremità. *pag.* 41.
- COMITATO ESECUTIVO** governa lo stato fino a che sia attuata la costituzione della Repubblica. *pag.* 7.—Sciolto. *pag.* 260.
- COMMERCIO** di Roma e Bologna sussidiato con scudi quattrocento mila di biglietti della banca romana a corso coattivo. *pag.* 39.
- COMMISSARI** straordinari per organizzare i dicasteri e riformare il personale. *pag.* 36.—Loro missione sospesa. *pag.* 52.—Per organizzare il battaglione universitario nelle province. *pag.* 214.
- COMMISSARIATO** della banca romana annullato, sostituzione di un nuovo. *pag.* 4:8.
- COMMISSIONE** che adempia provvisoriamente l'ufficio di consiglio di stato istituita. *pag.* 29.—Per verificare i titoli di coloro che chieggono impieghi. *pag.* 69.—Di guerra istituita e suoi membri. *pag.* 158 e 467.—Che esamina i requisiti di coloro che chieggono gradi militari, e propone gli eligibili. *pag.* 246. — Che deve disporre delle abitazioni del locale del S. Uffizio. *pag.* 279—Di guerra dichiara i principii del suo operare. *pag.* 284.—Delle finanze dispone perchè abbia luogo la restituzione della seconda rata di dativa del primo dodicesimo anticipato. *pag.* 382.—Centrale delle barricate sua istituzione. *pag.* 521.—Delle barricate suo avviso al Popolo. *pag.* 566.—Per giudicare le requisizioni illegali. *pag.* 637.—Di belle arti perchè sorvegli i luoghi, ove esistono monumenti, che sono occupati dalle truppe o ridotti ad abitazioni private. *pag.* 725.
- COMPARSE** de' teatri proibito il farle ai soldati. *pag.* 456.
- CONGREGAZIONI** governative attuali presso i presidi delle pro-

- vince sciolte: i presidi debbono inviare la triple per la ricomposizione al Comitato esecutivo. *pag.* 38.
- CONSERVATORE** generale delle belle arti e monumenti nazionali sua istituzione e suoi uffici. *pag.* 131.
- CONSIGLIO** di stato sciolto. *pag.* 29.—Municipale di Roma sua elezione differita. *pag.* 67, e 176.—Di guerra nomina dei membri che lo compongono. *pag.* 590.
- CONTI** per opera o materiali alle barricate da saldarsi dalla Commissione delle barricate. *pag.* 643.
- CORSO** postale settimo attivato. *pag.* 6.
- CREDITO** addizionale di scudi diciotto mila per provvedere di lavoro gli operai della basilica di S. Paolo. *pag.* 196.—Di scudi sedici mila e ottocento per l'escavazione del foro romano. *pag.* 202.

D

- DANARO** delle mani-morte esistente nei depositi debb'esser denunciato. *pag.* 47.
- DANNI** che potesse soffrire Ferrara o qualunque altro paese romano per l'invasione straniera la Repubblica se ne dichiara solidale. *pag.* 42.—Prodotti durante lo stato d'assedio in Roma saranno indennizzati. *pag.* 655.
- DATIVA** sua esazione. *pag.* 454.—Seconda nota per Roma ed agro romano come ancora metà della rata del terzo bimestre da pagarsi entro ventiquattr'ore. *pag.* 563.
- DAZI** d'introduzione e d'estrazione di diverse merci modificati. *pag.* 614.
- DEBITO PUBBLICO** riconosciuto come nazionale ed inviolabile. *pag.* 46.—Deliberazioni del suo consiglio di liquidazione valide, quanto al numero dei votanti, quando intervengono tre di essi. *pag.* 205.
- DECADENZA** del papato di fatto e di diritto. *pag.* 3.
- DEPOSITI** delle mani-morte avvertenze sui medesimi. *pag.* 67.
- DICASTERO** della polizia in Roma riformato. *pag.* 118.
- DIREZIONE** di pubblica sicurezza istituita. *pag.* 118.—Di polizia è nelle attribuzioni del Ministero della guerra. *p.* 505.
- DIRITTO** di grazia delegato provvisoriamente al Potere esecutivo. *pag.* 275.—Qualunque pel conferimento de' gradi accademici abolito. *pag.* 580.
- DISCIPLINA** e subordinazione ingiunta alle milizie. *pag.* 90.

- DISPOSIZIONI** legislative organiche e di procedura. *pag.* 95.—
Intorno agli ufficiali e soldati durante la guerra. *pag.* 487.—
Del Triumvirato riguardo alle notizie della guerra. *pag.* 539.—
Sul prender possesso de' beni incamerati delle mani-morte e sull'amministrazione di essi. *pag.* 727.
- DOCUMENTI** che hanno dato luogo al rifiuto del progetto dell' inviato francese. *pag.* 740.
- DOMESTICI** in livrea insulto fatto ad essi riprovato. *pag.* 12.
- DOTAZIONE** dei ministri del culto. *pag.* 503.

E

- ELEZIONE** del consiglio municipale di Roma differita. *pag.* 67.
- ESERCITO** portato ai quarantacinque o cinquanta mila uomini. *pag.* 371.—
Napoletano muove alla volta di Roma. *pag.* 576.
- ESPOSIZIONE** del Santissimo allorchè suoneranno le campane a stormo. *pag.* 536.
- EST. AZIONE** dei cavalli e muli dal territorio della Repubblica proibita. *pag.* 46.
- ESTREMI ONORI** resi agli ufficiali di artiglieria Pallini e Narducci. *pag.* 585.

F

- FABBRICAZIONE** dei panni dello stato suo regolamento. *p.* 21.
- FACOLTA'** del Potere esecutivo per ciò che riguarda la parte militare e la difesa nazionale della terza divisione trasfuse nel preside di Bologna. *pag.* 37.
- FARMACIE** decreto intorno alle medesime. *pag.* 598.
- FIERE** di Urbino. *pag.* 358.—
Di Ravenna. *pag.* 387.
- FORAGGI** provvidenze intorno ad essi. *pag.* 221.
- FORO ROMANO** credito di scudi sedici mila e ottocento per la sua escavazione. *pag.* 202.
- FUCILI** richiesti alle guardie nazionali che non possono prestare servizio attivo. *pag.* 265.—
Da munizione debbono esser presentati da tutti i cittadini al comando civico entro quattro giorni. *pag.* 274.—
Da munizione e da caccia debbono esser consegnati ai commissari di rione da tutti i cittadini non atti ad usarne. *pag.* 502.—
Ed altre armi da

fuoco debbano recarsi ai capi di rione. *pag.* 535.—Fulminanti richiesti a cambio con fucili a pietra e con premio. *pag.* 591.

G

- GENERALE** comandante in capo dell'esercito nominato. *pag.* 691.
GENERALI di divisione nominati. *pag.* 687.
GIARDINI del Quirinale e del Vaticano aperti al pubblico nelle domeniche. *pag.* 424.
GIUNTE di pubblica sicurezza abolite. *pag.* 30.
GIURAMENTO prestato all'abolito governo sciolto. *pag.* 12—Solenne da farsi alla Repubblica e sua modula. *pag.* 31.
GIURISDIZIONE de' Vescovi sopra le Università ed altre scuole qualunque della Repubblica abolita. *pag.* 59.
GORGIERA sostituita alla sciarpa dagli ufficiali. *pag.* 195.
GRADI accademici percezione di qualunque diritto per conseguirli abolito. *pag.* 580.
GUARDIA civica sarà chiamata guardia nazionale. *pag.* 16—Nazionale composta di tutti i cittadini dai diciotto ai cinquantacinque anni: quella parte formata dai cittadini dai diciotto ai trent'anni è dichiarata mobile. *pag.* 164—Romana dipende pel servizio interno del Ministro della guerra. *pag.* 272. Mobilizzata deve marciare su Roma. *pag.* 547.—Proveniente dalle province è posta sotto gli ordini del comandante del primo battaglione mobilizzato di Roma. *pag.* 613.
GUARDIE NOBILI sciolte. *pag.* 153.

I

- IMPIEGATI** che non hanno dato l'adesione al governo della Repubblica destituiti. *pag.* 107—Amministrativi siano tutti al loro posto. *pag.* 538.
INCAPACITA' delle mani-morte di potere acquistare per qualsivoglia titolo. *pag.* 155.
INCETTATORI di danaro ed agiotatori debbono essere invigilati e puniti dalla polizia. *pag.* 359.
INDIRIZZO dell'Assemblea Costituente al Popolo Toscano. *pag.* 7.—Del Triumvirato alle milizie repubblicane. *pag.* 470—Dell'Assemblea costituente agli Ungheresi. *pag.* 685.

- INSUBORDINAZIONI** militari richiamo dall'articolo 126 del codice per punirle. *pag.* 264.
- INVASIONE** francese minacciata. *pag.* 475.
- INVENTARIO** di tutti i beni del clero secolare e regolare deve farsi dall'amministrazione del demanio. *pag.* 60—Dei beni ecclesiastici sue spese. *pag.* 267.
- INVIATO** francese a Roma. *pag.* 723.
- INVITO** ai Romani dei membri dell'Assemblea, incaricati di visitare i feriti, affinchè diano notizie di quei feriti che accolgono nelle loro famiglie. *pag.* 565.
- ISPETTORE** delle catacombe nominato. *pag.* 534.
- ISTRUZIONE** per la scuola di scherma colla bajonetta. *pag.* 323.
—Provvisoria da bersagliere per la fanteria di linea. *pag.* 331.
—Popolare per la difesa dei paesi dello stato. *pag.* 551.

L

- LEGIONE** straniera sua formazione. *pag.* 623—Degli emigrati sciolta. *pag.* 656.
- LEGGI** debbono essere emanate *in nome di Dio e del Popolo*, portando l'intestazione *Repubblica Romana*. *pag.* 44.
- LOCANDIERI** ec. debbono dar conto dei forastieri che accolgono. *pag.* 251.

M

- MANO-REGIA** dei privati abolita. *pag.* 581.
- MAPPE** catastali di tutti i beni delle mani-morte da presentarsi entro due mesi dai direttori del censo. *pag.* 136.
- MEDAGLIA** di distinzione pei rappresentanti del Popolo *pag.* 93.
—Distribuita ai soldati che combatterono nel Veneto. *pag.* 163.
- MILITARI** che non hanno prestato giuramento al governo della Repubblica destituiti. *pag.* 107.
- MINISTERO** provvisorio cessa dalle sue funzioni, creazione del nuovo *pag.* 14—Nominato. *pag.* 277.
- MINISTRI** con chi corrispondono *pag.* 157.
- MINISTRO DEGLI ESTERI** notifica ai consoli la proclamazione della repubblica *pag.* 4—Fa nota a tutto il corpo diplomatico l'invasione austriaca. *pag.* 42—al Ministro degli affari esteri del regno di Napoli sull'ingrossamento delle

truppe regie ai confini. *pag.* 63—Al ministri di Francia, Inghilterra, Svezia e Danimarca presso il governo toscano fa noto il rubamento fatto in Ferrara dagli austriaci di scudi dugento mila, con la presa di sei ostaggi, e si chiede che intromettano in ciò i loro uffici. *pag.* 75—All'invio straordinario toscano a Roma sui rappresentanti della Repubblica a Firenze che sono stati dispensati dall'apporre, nel rilascio dei passaporti per lo stato della Repubblica Romana, i soliti visti ec. *pag.* 77—Sua nota alle potenze estere. *pag.* 88—Lucaricato di condurre a termine Fanione politica ed economica della Toscana. *pag.* 105.—Nota alle potenze cattoliche. *pag.* 629.

MINISTRO DELLE FINANZE avverte i Presidi delle province perchè si astengano da qualunque disposizione che riguarda la Finanza, l'amministrazione e l'economia dello Stato. *pag.* 454—Sua circolare sui preventivi e consuntivi quindicinali e relative tabelle. *pag.* 228.—Ai presidi delle province sulle spese per la compilazione degl'inventarj de' beni ecclesiastici. *pag.* 267.—Sua circolare ai presidi delle province sulla piccola moneta. *pag.* 711.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA annuncia ai Presidi dei Tribunali la linea di condotta integra che debbon tenere. *pag.* 28.—Ai Presidenti dei Tribunali di prima istanza perchè richiamino dai tribunali soppressi le posizioni relative a cause pendenti. *pag.* 199.—Ai medesimi perchè tutte le posizioni relative a cause decise o giacenti siano tutte richiamate e poste negli archivi de' tribunali. *pag.* 201.

MINISTRO DI GUERRA E MARINA ai comandanti dei corpi affinchè inviino nota di quei soldati che si distinsero nel Veneto. *pag.* 168.—Loda e premia quattro dragoni che si opposero ad un'aggressione armata contro la diligenza vicino Imola. *pag.* 256.—Loda il colonnello de' zappatori e suo corpo per il progresso dei lavori di difesa della città, *pag.* 490.—Eccita i soldati alla difesa dall'invasione francese. *pag.* 496.—Ai soldati perchè intatti mantengano i diritti altrui. *pag.* 633.

MINISTRO DELL'INTERNO avverte i presidi delle province come il dispotismo minacci invasione da più parti nel suolo della Repubblica, come debba animare il Popolo, e conformarsi alle norme del ministero della guerra. *pag.* 54—Invita i cittadini a tutelare l'ordine. *pag.* 109.—Si loda con i Romani che abbiano saputo mantenere l'ordine e fatto

adempire le leggi. *pag.* 133.—Ai militi della guardia nazionale di Roma per l'appoggio dato alla Repubblica contro alcuni perturbatori. *pag.* 169.—Ai governatori per indicare la nuova intestazione degli atti notarili, e per inviare il campione del sigillo. *pag.* 179.—Sua circolare ai religiosi ed alle religiose affinchè donino biancherie per i feriti. *pag.* 510.—Avvisa quali sono i locali rimasti liberi per la concentrazione delle corporazioni religiose, che serviranno di alloggio alle famiglie indigenti. *pag.* 574.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA ai presidi delle province perchè presentino uno stato dell'istruzione. *pag.* 173
—Ai presidi delle province per raccomandare i cittadini organizzatori del battaglione universitario. *pag.* 247—Ai rettori delle università per fare aprire l'arrollamento. *pag.* 248.—Ai medesimi affinchè gli studenti siano ammessi all'esame dei gradi accademici, dichiarandosi compito l'anno scolastico. *pag.* 249.—Alle autorità civili affinchè nelle materie di non grave importanza decidano i presidi e le altre autorità. *pag.* 548.

MOBILIZZAZIONE della guardia nazionale rinnovata per assistere alla convocazione dei collegi elettorali. *pag.* 13.—Di dodici battaglioni della guardia nazionale. *pag.* 188.

MONASTERO di S. Silvestro diviso in abitazioni con fondaco sulla pubblica via. *pag.* 643.

MONETE loro forma. *pag.* 83.—Erosa sua coniazione non superiore ad un milione di scudi. *pag.* 95.—Di rame da bajocchi tre. *pag.* 120.—Erosa da quattro e da otto bajocchi da coniarli per la somma di scudi trecento mila. *pag.* 125.—Erosa da sedici e da quaranta bajocchi. *pag.* 383.

MONTI di pietà e casse di risparmio poste sotto la salvaguardia della Repubblica. *pag.* 62.

MULTA di scudi cento venti ai canonici di S. Pietro pel criminoso rifiuto alle sacre funzioni ordinate dalla Repubblica il dì di Pasqua. *pag.* 316.

MUNICIPIO ROMANO ringraziato dall'Assemblea costituente nell'operosità dimostrata nelle eccezionali circostanze attuali. *pag.* 623.

N

- NOMINA** di qualunque agente del Potere esecutivo appartiene al medesimo sotto la sua piena responsabilità. *pag.* 36.
- NORME** per sorvegliare le operazioni della banca romana nella emissione de' biglietti a sostegno del commercio. *pag.* 421.
- NOTIFICAZIONE** contro un avviso ai sacerdoti, *pag.* 49.

O

- OFFICIALE** condannato a morte per rapina gli viene commutata la pena dal Triumvirato. *pag.* 663.
- OFFICIALI** di nomina governativa nella guardia nazionale mobilizzata da scegliersi dal Ministro della guerra secondo i requisiti. *pag.* 222.—E sott'officiali assenti senza legittima causa ritornino ai loro posti. *pag.* 223.—Di qualunque grado la loro nomina per due terzi dei posti vacanti spetta agl'individui del corpo. *pag.* 377.
- ORDINAMENTO** provvisorio della curia romana. *pag.* 635.
- ORDINI** alla guardia nazionale mobilizzata, alle guardie di finanza ed ai carabinieri saranno dati dai comandanti le divisioni. *pag.* 263.
- OSTILITA'** tra la Repubblica Romana e la Francia sospese. *pag.* 727.

P

- PAGAMENTI** alle casse erariali non possono farsi che con boni del tesoro o biglietti della banca romana *pag.* 70.—In moneta erosa niuno è tenuto riceverne per somma maggiore a scudi cinque. *pag.* 252.
- PALAZZO** di Venezia restituito al Popolo veneto. *pag.* 223.
- PALAZZI** così detti apostolici posti sotto la immediata sorveglianza del Ministro dei lavori pubblici. *pag.* 62.
- PANNI** dello stato. *Vedi Fabbricazione.*
- PAROLA** viva adoperata per infiammare il coraggio del Popolo. *pag.* 531.
- PATRIA** sarà salva. *pag.* 363.
- PENSIONE** di scudi sei mensili ai feriti nella guerra d'indipen-

- za divenuti inabili al lavoro *pag.* 153. — Ai feriti ed alle famiglie degli estinti nella difesa della Repubblica dall'invasione straniera. *pag.* 523.
- PERLUSTRATORE delle catacombe sua nomina. *pag.* 624.
- PERMESSI di assenza accordati ai membri dell'Assemblea revocati. *pag.* 276.
- PERQUISIZIONI domiciliari ordinanza intorno ad esse *pag.* 250 — Autorizzate sempre da ordine scritto. *pag.* 595.
- PETIZIONI militari debbono procedere per la solita trafila di officio. *pag.* 214.
- PO dichiarato fiume nazionale. *pag.* 360.
- POPOLI della Comarca invitati ad accorrere alla difesa di Roma. *pag.* 572.
- POPOLO di Bologna dichiarato benemerito della Repubblica. *pag.* 663.
- PORTONI delle abitazioni siano lasciati dischiusi al punto dell'attacco. *pag.* 533.
- PREFETTURA di polizia. *Vedi Presidenza di Roma e Comarca.*
- PRESIDENTE del Tribunale di appello di Roma sua nomina. *pag.* 15. — Di S. Michele sua nomina. *pag.* 24.
- PRESIDENZA di Roma e Comarca e Prefettura di polizia formeranno in appresso un solo dicastero. *pag.* 16.
- PRESTITO FORZOSO circolare del Ministro delle finanze ai presidi delle province intorno ad esso. *pag.* 71. — Altra circolare del medesimo agli amministratori camerali. *pag.* 73. — Decreto che lo istituisce e ne regola i modi di percezione. *pag.* 77. — Proroga di ventiquatt'ore per dichiarare la rendita a coloro che sono soggetti al prestito. *pag.* 124. — Cittadini inclusi nel prestito invitati a dare l'assegna dei beni. *pag.* 126. — Schiarimenti intorno ad alcuni quesiti sopra il medesimo. *pag.* 147. — Regolamento per la emissione dei certificati a favore dei tassati e per l'ammortizzazione dei certificati medesimi. *pag.* 181. — Termine di sette giorni per versare la prima rata. *pag.* 355.
- PREVENTIVI e consuntivi quindicinali loro tabelle. *pag.* 228.
- PRIGIONIERI francesi fatti nel giorno trenta aprile resi liberi. *pag.* 627.
- PROCLAMA del Comitato esecutivo per l'invasione degli austriaci. *pag.* 40. — Ai Popoli d'Italia per lo stesso fine *pag.* 44. — Dell'Assemblea costituente ai Popoli per eccitarli alla guerra *pag.* 186. — Del Triumvirato in cui dichiarerà le norme generali che intende seguire. *pag.* 282. — Del

- medesimo per invitare tutti i generosi a difendere la Repubblica, e far noto che si vuole resistere ad ogni costo. *pag.* 364. — Del medesimo ai Romani sull'intervento francese. *pag.* 476. — Del medesimo perchè colla forza si respinga la forza. *pag.* 483 e 484. — Ai Romani del direttore di pubblica sicurezza. *pag.* 515. — Della commissione delle barricate al Popolo. *pag.* 532. — Del Triumvirato ai Romani in cui si annuncia che l'onore è salvo. *pag.* 534. — Dell'Assemblea al Popolo Romano ed alle milizie repubblicane che combatterono i francesi. *pag.* 563. — Del Triumvirato ai Popoli della Repubblica per l'invasione napoletana. *pag.* 585. — Ai Romani per la stessa cagione. *pag.* 588. — Ai medesimi perchè sia mantenuto l'ordine. *pag.* 596. — Ai medesimi per l'invasione spagnola. *pag.* 628. — Ai medesimi sul secondo attacco minacciato dai francesi. *pag.* 648. — Ai soldati francesi. *pag.* 650. — Del Ministro della guerra ai Romani pel secondo attacco minacciato dai francesi. *pag.* 651. — Della commissione delle barricate per la stessa causa. *pag.* 652. — Del Ministro della guerra ai Romani sulla difesa di Bologna. *pag.* 659.
- PROGETTO** dell' inviato francese non accettato, e rimesso al Triumvirato esprimerne i motivi e seguirarne le trattative. *pag.* 739.
- PROGRAMMA** del Triumvirato. *pag.* 261. — Della commissione di tutela e di aggiudicamento per gli oggetti e locali requisiti. *pag.* 660.
- PROMOZIONI** militari. *pag.* 490, 518, 583, 590 e 599.
- PROPRIETA'** nazionali poste sotto la salvaguardia del Popolo Romano. *pag.* 592.
- PROTESTA** dell' Assemblea costituente al comandante francese. *pag.* 477.
- PROVVEDIMENTI** energici da prendersi sulla difesa di Bologna. *pag.* 717.

Q

- QUESTUA** per Venezia proibita se non autorizzata dal suo inviato. *pag.* 27.

R

- RAGGUAGLIO** sul fatto d'armi del trenta aprile. *pag.* 603.
- RAPPRESENTANTI** del Popolo assenti senza permesso debbono farne richiesta, o rinunciare formalmente, altrimenti saranno dichiarati rinunciatari. *pag.* 465. — E i capopopolo per ciascun rione di Roma affinché provvedano alla difesa. *pag.* 506.
- RECLUTE** da inviarsi alla intendenza divisionaria. *pag.* 452.
- REGGIMENTO** secondo leggero ha ben meritato della patria. *pag.* 470.
- REGOLAMENTO** sulla fabbricazione dei panni dello stato. *pag.* 21. — Penale provvisorio. *pag.* 139. — Per la emissione dei certificati a favore dei tassati pel prestito forzoso, e per l'ammortizzazione dei certificati medesimi. *pag.* 181. — Organico pel corpo sanitario dell'armata. *pag.* 291. — Pel servizio sanitario dei reggimenti ed infermerie reggimentali. *pag.* 307. — Francese adottato per l'armata. *pag.* 464. — Per la emissione e vendita alla pubblica auzione dei certificati al portatore delle rendite consolidate provenienti dalla incamerazione delle sostanze spettanti alle mani-morte dello stato. *pag.* 664. — Dell'interna amministrazione della direzione generale del debito pubblico per la radiazione dei certificati di rendita consolidata pagabili al portatore, ordinati nell'articolo 2. §. 4. del decreto 29 aprile 1849, e successive operazioni. *pag.* 693.
- REPUBBLICA** proclamata. *pag.* 3.
- REQUISIZIONE** di aste per picche unciate. *pag.* 600. — Del numerario contro biglietti. *pag.* 654.
- RICORDI** al Popolo suggeriti dai discorsi degli oratori del Popolo. *pag.* 544.
- ROMA** posta in istato d'assedio in caso di assalto straniero. *pag.* 520.
- RUOLI** militari aperti a tutti gl'italiani. *pag.* 259.

S

- SACCHETTI** di terra in numero di tre dee tenersi da tutti gl'inquilini delle abitazioni di Roma. *pag.* 601.
- SALE** appalto abolito e tassa del medesimo ridotta a un bajocco per libra. *pag.* 365. — Può soltanto provvedersi dai spacc-

- ciatori patentati nello stabilimento della salara. *pag. 451.*
- SALETTA mancante avvertenza su ciò. *pag. 467.*
- SCHERMA colla bajonetta istruzione intorno ad essa. *pag. 323.*
— Scuole normali di essa in Roma, in Bologna ed in Ancona. *pag. 468.*
- SCIARPA usata dagli ufficiali abolita. *pag. 195.*
- SCONTO dei boni del tesoro pretese degli ufficiali per averlo. *pag. 467.*
- SEDUTA permanente dell'assemblea sciolta. *pag. 735.*
- SEGNI da darsi al Popolo in caso di attacco per parte dei francesi. *pag. 692.*
- SEGRETERIA istituita pel disbrigo degli affari portati al Comitato esecutivo della Repubblica. *pag. 35.*
- SENTENZA del consiglio di guerra contro alcuni militi impuniti di rapina in tempo di guerra. *pag. 687.*
- SOLDO doppio per coprire due impieghi non può percepirsi dai rappresentanti del Popolo. *pag. 56.*—Od altro indennizzo qualunque non può esser percetto da chi si trova senza permesso fuori del suolo della Repubblica. *pag. 58.*—Pel mese di marzo da accordarsi, secondo la saviezza dei ministri, a quegl'impiegati che non hanno aderito. *pag. 123.*
- SOPRANUMERATI rescritti o nomine ai medesimi aboliti. *pag. 611.*
- SOPRASOLDO di campagna alle truppe. *pag. 512.*
- SOSTITUTI al Ministero della guerra loro nomina. *pag. 15.*—
Piglia la firma ed il portafoglio del Ministro durante la sua assenza. *pag. 46.*
- SPALLINI degli ufficiali riportati al loro antico sistema. *pag. 68.*
- SPEDELI di Roma e delle province dichiarati proprietà della Repubblica. *pag. 646.*
- SQUADRE armate loro organizzazione. *pag. 717.*
- STABILIMENTO di condanna formato nel locale che occupa la famiglia religiosa di S. Bernardo alle terme. *pag. 537.*
- STATISTICA dei cavalli da inviarsi dai presidi delle province. *pag. 268.*—Suo ufficio passa al Ministero dell'interno. *pag. 318.*
- STATO delle rendite e delle spese della Repubblica da pubblicarsi ogni quindici giorni dal Ministro delle finanze. *pag. 187.*
— Maggiore generale della guardia nazionale disciolto. *pag. 288.*
- STEMMA della Repubblica Romana sua forma. *pag. 51.*
- STRANIERI e segnatamente i francesi posti sotto la salvaguardia della nazione. *pag. 511.*
- SUSSIDIO a Venezia di scudi cento mila. *pag. 106.*— Offerti dai cittadini devono avere i loro centri presso i commissari dei rioni. *pag. 612.*

T


- TABACCHI** loro privativa abolita. *pag.* 453.
- TASSE** della barriera per l'intero confine della Repubblica sop-
presse. *pag.* 143.—Loro esigenze. *pag.* 361.—Sulle patenti per
l'esercizio dei mestieri sospese indeterminatamente. *pag.* 474.
- TERMINI** perentori non scaduti prorogati fino al dieci maggio.
pag. 541.—Altra proroga a tutto il venti maggio. *pag.* 653.
- TERRENO** capace ai lavori di un pajo di buoi accordato ad
ogni famiglia composta di tre individui. *pag.* 500.
- TIRAGLIORI** a cavallo formazione di tre compagnie dei mede-
simi. *pag.* 535.
- TOSSIGNANO.** *Vedi Borgo.*
- TRADITORE** della patria chi abbandona il suo posto in faccia
al pericolo. *pag.* 664.
- TRIBOLI** si cessi dal fabbricarne. *pag.* 639.
- TRIBUNALE** del S. Uffizio abolito. *pag.* 70.
- TRIBUNALI ECCEZIONALI** aboliti. *pag.* 30.
- TRIDUO** alla divinità per inaugurare la guerra italiana. *pag.* 208.
- TRIUMVIRATO** istituito. *pag.* 260.—Nomina dei membri che
lo compongono. *pag.* 261.
- TRUPPE** di linea tolte dalla dipendenza dei presidi delle pro-
vince. *pag.* 219.

U

- UDIENZE** ordinarie dei giudici sospese fino al primo lunedì di
quaresima. *pag.* 8.—Dal Comitato esecutivo giorni delle
medesime. *pag.* 35.—Altra sospensione delle udienze ordi-
narie dei giudici e tribunali di Roma. *pag.* 53.—Ordina-
rie dei giudici e tribunali di prima istanza in Roma ri-
prese. *pag.* 151.
- UFFICI** per l'apertura dei collegi per l'elezione del consiglio
municipale di Roma. *pag.* 120.
- USCITA** da Roma non può effettuarsi senza permesso. *p.* 516.—
E regresso in Roma ordinamento relativo. *pag.* 135.

V


- VENDITA** dei beni ipotecati a sicurezza dei boni del tesoro.
pag. 415.
- VESTIRE** da borghesi proibito agli ufficiali subalterni *pag. 197.*
- VETTURE** da nolo ed omnibus debbono trovarsi nelle piazze.
pag. 567.
- VIADOTTO** che dal Vaticano conduce al forte S. Angelo dev' essere demolito. *pag. 486.*
- VITTORIA** delle armi repubblicane a Velletri. *pag. 752.*
- VOTI** religiosi perpetui non riconosciuti. *pag. 499.*



PARTE SECONDA

INDICE

DELLE MATERIE CHE SI CONTENGONO
IN QUESTA SECONDA ED ULTIMA PARTE
DAL N. 41. AL N. 53.



A

- ABITANTI di Roma debbono gettare avanti le loro case terra e pozzolana per agevolare senza pericolo il corso della cavalleria, ed inaffiare la strada due volte al giorno. *pag.* 409.
- ABROGAZIONE del decreto del 28 febbrajo. *pag.* 39.
- ABUSO dei soldati di percorrere in vettura le vie di Roma. *pag.* 40.
- ARGENTI possono acquistarsi dalla zecca di Roma e dagli uffici del bollo coll'aumento del venti per cento. *pag.* 95.
- ASSEGNA da darsi entro quarantott'ore di tutti i carri da trasporto. *pag.* 44.
- ASSEMBLEA COSTITUENTE si dichiara in permanenza. *pag.* 404—Dichiara i Triumviri Mazzini, Saffi ed Armellini benemeriti della patria. *pag.* 244—Dichiara benemerito della Patria il Municipio Romano. *pag.* 258.
- AUTORITA' municipali obbligate a prestare la forza armata richiesta dagli esattori delle dative. *pag.* 70.

B

- BASTIONE sinistro di porta S. Pancrazio occupato dai francesi. *pag.* 237.
- BATTAGLIA di Velletri. *pag.* 4 e 15—Bollettino ufficiale sulla medesima. *pag.* 7 e 19.
- BOLLETTINO UFFICIALE della battaglia di Velletri. *pag.* 7 e 19—Dei fatti d'arme del 12 giugno. *pag.* 170—Dei gior-

- ni 14 e 15 giugno, e sua appendice. *pag.* 186—Sui fatti del 21 giugno. *pag.* 204—Sui fatti del 22 giugno. *pag.* 205—Estratto dal capo dello stato maggiore del generale Garibaldi. *pag.* 212—Dei fatti accaduti il 25 ed il 26 giugno. *pag.* 231—Sui fatti del 26 al 27 giugno. *pag.* 234—Sui fatti accaduti nella notte del 27 al 28 giugno. *pag.* 235—Dell'armata del 30 giugno. *pag.* 237—Del generale Garibaldi sugli ultimi fatti della guerra. *pag.* 244.
- BONI** da bajocchi dieci, loro emissione. *pag.* 126—Della Repubblica per quattro milioni di scudi romani, loro emissione. *pag.* 184.
- BOTTEGHE** de' commestibili e farmacie debbono essere aperte. *pag.* 106.

C

- CAMPAGNOLI** occupati in lavori entro Roma debbono ripigliare le fatiche della campagna. *pag.* 25—Hanno libero il transito per le porte di Roma. *pag.* 69.
- CAMPANE** non possono suonare. *pag.* 106—Solamente il possono dopo che quella di Campidoglio abbia dato il segnale di allarme. *ivi.*
- CARABINE** a palla forzata si portino al quartier generale, ovvero si presentino i possessori come volontari. *pag.* 119.
- CARRI** della nettezza pubblica esenti da requisizione. *pag.* 73.
- CARROZZE** ed altri veicoli di qualunque sorta debbono trovarsi di notte in determinati luoghi. *pag.* 134.
- CAVALLI** dei corrieri e delle diligenze non possono essere requisiti. *pag.* 22.
- CENSI** e canoni soliti a pagarsi nella vigilia e festa de' SS. Apostoli Pietro e Paolo si paghino nel mese di giugno nella depositaria generale. *pag.* 103.
- COMMISSARI** straordinari per le province di Perugia, Macerata ed Urbino. *pag.* 69.
- COMMISSIONE DELLE BARRICATE** ripiglia le sue funzioni. *pag.* 104—Trasporta la sua residenza al palazzo Farnese. *pag.* 182—Si reca ai lavori delle fortificazioni. *pag.* 208.
- CONFESSIONALI** debbono riconsegnarsi alle chiese. *pag.* 3.
- CONSIGLIO FISCALE** abolito. *pag.* 206.
- CONTROLLO.** Nel suo ufficio debbono essere accolte le risultanze degl'introiti dei diversi ministeri e direzioni. *pag.* 58.

- CORPO militare detto di deposito degli ufficiali instituito. *pag.* 41.
CORRISPOSTE dei cereali non possono essere percepite dagli
ex baroni che sull'aja. *pag.* 67.
COSTITUZIONE della Repubblica Romana. *pag.* 247.

D

- DATIVA versamento del terzo bimestre. *pag.* 243.
DEMOLIZIONE de' fenili adiacenti alle barricate di Porta Ca-
valleggeri. *pag.* 140.
DIFESA cessata. *pag.* 238.
DIVISA militare non può essere indossata se non da quei che
appartengono a corpi riconosciuti dalla Repubblica. *pag.* 26.

E

- ESAZIONE delle imposte sospesa nelle province occupate. *pag.* 37.
ESENZIONE di alcune classi di cittadini dalla requisizione dei
loro cavalli. *pag.* 56.

F

- FIERA in Muccia pel giorno tre agosto instituita. *pag.* 39.
FIERE pei 4 maggio e 4 agosto istituite in Castiglione. *pag.* 24.
FONDO addizionale di scudi dieci mila in aiuto de' pittori e
de' scultori mancanti di lavoro. *pag.* 68—Di scudi 1584 51
per indennizzare i dannificati dall'Aniene. *pag.* 77—Di scudi
dieci mila alla Commissione delle barricate. *pag.* 257.
FUCILI a percussione s'invita la Guardia nazionale a cederli
ai difensori della patria. *pag.* 181—Si accomodano gratis
al Popolo. *pag.* 182—A stutzen debbono presentarsi al capo
dello stato maggiore del generale Garibaldi. *pag.* 183.
FUCINA al palazzo Farnese per accomodar *gratis* i fucili al
Popolo. *pag.* 182.

G

- GUARDIE di pubblica sicurezza instituite. *pag.* 234.

I

- IMPIEGATI** in attività debbono consegnare i loro fucili. *pag.* 127.
- INDIRIZZO** del generale Oudinot all'Assemblea costituente, al Triumvirato, al generale in capo ed alla Guardia nazionale e loro risposte. *pag.* 171—Del Triumvirato alla Guardia nazionale perchè cedano ai difensori della patria i fucili a percussione. *pag.* 181—Della Commissione delle barricate al Popolo perchè coraggiosamente soffra e duri. *pag.* 258.
- ISTRUZIONI** per l'esecuzione dell'ordinanza del Triumvirato sulla controlleria e centralizzazione dei risultati degl' introiti dello stato. *pag.* 59.

L

- LAVORI** privati debbono cessare e tutte le braccia essere adoperate nelle fortificazioni. *pag.* 133.
- LEGIONE** straniera organizzata e comandata dal capitano Dobrowolski. *pag.* 23—Polacca sua formazione. *pag.* 72—Romana (decimo di linea) sciolta. *pag.* 74—Romana costituita. *pag.* 179.
- LIBERO TRANSITO** delle porte di Roma a tutti i campagnoli. *pag.* 69—Le ordinanze ristrettive il libero transito per le porte di Roma non sono applicabili ai Rappresentanti del Popolo. *pag.* 78.

M

- MEDAGLIE** coniate pel merito civile. *pag.* 117.
- MINISTRO DEGLI ESTERI** fa note ai Presidi delle province le trattative coll' inviato francese. *pag.* 8.
- MINISTRO DELLE FINANZE** ordina che il pagamento de' censi e canoni solito a farsi nella vigilia e festa de' SS. Apostoli Pietro e Paolo sia eseguito nel mese di giugno nella depository generale. *pag.* 103—Notifica ai Presidi delle province affinchè facciano conoscere ai municipi che per la riscossione delle imposte deve bastar solo l'autorità loro e la Guardia nazionale. *pag.* 135.

MINISTRO DI GUERRA E MARINA notifica che, durante l'assenza del generale in capo, il colonnello Mezzacapo comanderà il presidio della capitale e ne dirigerà la difesa. *pag. 11*—Avvisa tutti i proprietari dei carri di trasporto che ne diano l'assegna entro 48 ore. *ivi*—Ordina all'intendente generale che corrisponda il soldo ed il soprassoldo ai feriti del 30 aprile. *pag. 15*—Surroga altri membri a quelli che mancavano al consiglio di guerra. *pag. 23*—Incarica il capitano Dobrowolski dell'organizzazione e del comando della legione straniera. *ivi*—Proibisce di vestire la divisa se non si appartiene a corpi riconosciuti dalla Repubblica. *pag. 26*—Forma un corpo militare detto deposito degli ufficiali. *pag. 41*—Esenta alcune classi di persone dalla requisizione dei loro cavalli. *pag. 56*—Richiama tutti gli ufficiali assenti. *pag. 57*—Esenta i carri della nettezza pubblica dalle requisizioni militari. *pag. 73*—Da ordini sui mezzi di trasporto. *pag. 115*—Ordina che non manchi il necessario sostentamento ai combattenti. *pag. 131*—Si loda coi soldati del loro valore. *pag. 138*—Invita i cittadini che hanno raccolto i proiettili lanciati dal nemico di portarli al capo sezione di artiglieria. *pag. 139*—Stabilisce regole di militare disciplina. *pag. 143*—Suo ordine del giorno sul soprassoldo ordinario. *pag. 148*—Dichiara che il colonnello Luigi Amadei non è responsabile di alcun reato. *pag. 189*—Fa noto che forse una segreta intelligenza coll'ufficiale del battaglione *Unione* fece penetrare i francesi nel secondo bastione. *pag. 211*.

MINISTRO DELL'INTERNO ordina che le campane non suonino e solamente il facciano quando quella di Campidoglio abbia dato il segnale d'allarme: allora in ogni parrocchia, patriarcale o capitolo, ne' conventi e ne' monasteri sarà esposto il Santissimo. *pag. 106*—Fa noti ai Presidi delle province i valorosi combattimenti accaduti in Roma il 3 giugno. *pag. 107*—Ai farmacisti perchè somministrino medicinali e mandino alunni all'ambulanza del Quirinale. *pag. 120*.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI ordina che nessun'ingegnere collaudatore si allontani dalla provincia ove ha visitato i lavori se non dopo fatti i processi verbali e riportate le accettazioni degli appaltatori. *pag. 99*.

N

- NOMINA** del maggiore Galvagni a capo militare della direzione di sicurezza pubblica. *pag.* 49.
- NORME** disciplinari circa il servizio del veterinario in capo dell'armata. *pag.* 158.
- NOTA** dei Triumviri a Lesseps, inviato straordinario francese, e risposta del medesimo. *pag.* 43—Del ministro della Repubblica Francese e risposta dei Triumviri. *pag.* 83.

P

- PENSIONE** da accordarsi ai feriti ed alle famiglie degli estinti nella guerra dell'Indipendenza Italiana viene estesa ed applicata ai cittadini uccisi nella guerra combattuta per la Repubblica. *pag.* 259.
- PITTORI** e scultori mancanti di lavoro soccorsi. *pag.* 68.
- POSSESSORI** di obbligazioni della Repubblica per i prestiti Rothschild e Parodi, avviso ai medesimi del direttore del debito pubblico. *pag.* 57.
- PREMI** al merito civile e coniazione di apposite medaglie. *pag.* 117.
- PROCESSIONE** del *Corpus Domini* da eseguirsi entro le mura delle chiese. *pag.* 134.
- PROCLAMA** del Triumvirato ai Romani perchè riconsegnino alle chiese i confessionali. *pag.* 3—Del Ministro della guerra e marina sulla battaglia di Velletri. *pag.* 4—Ai Popoli della Repubblica perchè insorgano in armi. *pag.* 12—Sulla battaglia di Velletri, ove si lodano le truppe del coraggio dimostrato. *pag.* 15—Del Triumvirato, in cui nel far nota la convenzione segnata da esso e dal ministro della Repubblica francese, annunzia che il generale Oudinot ha ricusato di ratificarla. *pag.* 78—Del Triumvirato al Popolo per annunciare che il generale Oudinot ha rifiutato di aderire alla convenzione firmata dall'Inviato straordinario francese, e denunziato rotta la tregua. *pag.* 90—Del Triumvirato in cui, facendo note le lettere del generale in capo e del ministro della Repubblica francese, invita il Popolo alla resistenza. *pag.* 100—Del Triumvirato ai Romani perchè sorgano in armi. *pag.* 105—Della Commissione delle

- barricate perchè il Popolo accorra alle barricate. *pag.* 108—
Del Triumvirato ai Romani per aver sostenuto l'onore di
Roma e d'Italia con un combattimento di quattordici ore.
pag. 114—Del Triumvirato sui morti e feriti della gior-
nata del 3 giugno. Del Triumvirato alle Romane per av-
vertirle che, ove le loro case pericolassero a cagione delle
bombe e del cannone, avranno ricovero in palazzi e con-
venti situati fuori del pericolo. *pag.* 116—Della Commis-
sione delle barricate al Popolo sullo stato della guerra e
sulle provvidenze da pigliarsi. *pag.* 121—Del Triumvirato
ai Romani perchè accorran ai lavori delle barricate.
pag. 128—Del Triumvirato sui diffonditori di nuove ter-
rificatrici e vergognosi consigli. *pag.* 147—Del Generale
in capo col quale si loda il Popolo accorso numeroso alla
difesa delle mura, durante l'assenza delle truppe. *pag.* 168—
Della Commissione delle barricate al Popolo sull'indiriz-
zo di Oudinot e le risposte a lui date. *pag.* 180—Del
Triumvirato per annunciare ai Romani che i francesi hanno
messo il piede sulla breccia. *pag.* 202—Che la campana
risuonerà per chiamare il Popolo alle armi. *pag.* 203—Del
Ministro della guerra ai Romani sullo stato della difesa
della città. *pag.* 212—Del Ministro della guerra e dei ge-
nerali Roselli e Garibaldi sull'istesso oggetto. *pag.* 214—
Dell'Assemblea Costituente ai Romani perchè perseverino
nella difesa. *pag.* 230—Del Triumvirato in cui si dichiara
sciolto. *pag.* 239—Del Ministro della guerra ai Romani in
cui si loda del loro valore. *pag.* 246.
- PROIBIZIONE** agl'impiegati e funzionari di obbedire all' inva-
sore. *pag.* 37.
- PROJETTILI** lanciati dal nemico e raccolti dai cittadini s'invita
a portarli al capo sezione di artiglieria. *pag.* 139—Non
si ricevono più. *pag.* 243.
- PROROGA** di dieci giorni per le cambiali ed obbligazioni com-
merciali. *pag.* 89—Ulteriore ai debitori di cambiali. *pag.* 185—
Ai medesimi fino al 10 luglio. *pag.* 238.

R

- RAPPORTO** del generale in capo sui corpi che si sono più
distinti a Velletri. *pag.* 27.
- REGOLAMENTO** pel servizio sanitario dell'armata in genere.
pag. 29—Per i cappellani militari della Repubblica.

pag. 91—Disciplinare pel servizio dei veterinari dei corpi militari in genere. *pag.* 149—Disciplinare pel servizio delle infermerie de' cavalli di truppa. *pag.* 156—Organico pel servizio dei veterinari. *pag.* 163—Organico pel ministero dell'interno. *pag.* 215.

RELAZIONE sulla condotta tenuta dalle truppe francesi nel comune di Riano. *pag.* 495—Sui fatti d'arme del 15 e 21 giugno. *pag.* 499.

RENDITE CONSOLIDATE loro pagamento. *pag.* 190.

REQUISIZIONI documenti sulle medesime debbono esser presentati. *pag.* 63—Di argenti, danaro ed altri valori metallici è devoluta alla Commissione di requisizione. *pag.* 122. Non cadono che sopra oggetti superflui. *pag.* 141—Non saranno fatte che in virtù di un mandato segnato dal Triumvirato. *pag.* 468.

RIANO. Condotta ivi tenuta dalle truppe francesi. *pag.* 499.

RICHIAMO di tutti gli ufficiali assenti. *pag.* 57.

S

SACCHETTI vuoti s'invita a portarli alla Commissione delle barricate *pag.* 410.

SANTA CASA di Loreto dee somministrare scudi trentamila all'erario. *pag.* 61.

SANTISSIMO dee esporsi quando le campane diano il segno d'allarme. *pag.* 406.

SENTENZA del consiglio di guerra contro Giuseppe Zuffi imputato di diserzione in presenza del nemico. *pag.* 75.

SOLDO e soprassoldo da corrisponderci ai feriti del 30 aprile. *pag.* 45.

SQUADRE dei sette colli loro formazione. *pag.* 424.

T

TRATTATIVE coll'inviato francese. *pag.* 8.

V

VENDITA sospesa degli oggetti depositati al Sacro Monte di Pietà per somme non superiori agli scudi trenta. *pag.* 415.

VETERINARI dell'esercito, regolamenti e disposizioni intorno ad essi. *pag.* 149, 156, 158, e 163.

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 1.

EDIZIONE UFFICIALE



- 1 Decreto fondamentale dell'Assemblea Costituente sulla decadenza del Papato, e sulla proclamazione della Repubblica Romana—pag. 3.
- 2 Proclama del Ministero ai Romani per l'adesione alla Repubblica—*ivi*.
- 3 Circolare del Ministro degli affari esteri ai Rappresentanti e Consoli romani con cui s'invia il Decreto fondamentale, e s'ingiunge ad essi di adoperarsi perchè sia dai governi riconosciuta la Repubblica Romana—pag. 4.
- 4 Ordinanza della Giunta provvisoria di pubblica sicurezza per togliere le armi del Governo Pontificio—pag. 5.
- 5 Notificazione del Ministro delle Finanze per l'attuazione di un settimo corso postale da Roma a Bologna—*ivi*.
- 6 Ordine del giorno del Ministro di guerra e marina perchè le milizie usino i tre colori nazionali—pag. 6.
- 7 Decreto dell'Assemblea Costituente per la formazione del Comitato Esecutivo—pag. 7.
- 8 Indirizzo dell'Assemblea Costituente al Popolo Toscano—*ivi*.
- 9 Ordinanza del Ministro di Grazia e Giustizia per la proroga delle udienze, e perchè tutti gli atti giudiziari ed esecutori siano resi *in nome della Repubblica Romana*—pag. 8.
- 10 Ordinanza del Ministro dell'Interno per convocare i collegi elettorali per la formazione de' Consigli e delle Magistrature municipali—pag. 9.
- 11 Decreto del Comitato Esecutivo per aprire tre uffici di cambia valute a beneficio dei capi d'arti e mestieri—pag. 10.
- 12 Idem perchè le leggi siano emanate, *In nome di Dio e del Popolo*, e gli atti pubblici portino l'intestazione: *Repubblica Romana*—pag. 11.
- 15 Idem sulla disposizione dei colori nella bandiera della Repubblica Romana—*ivi*.
- 14 Idem per cui tutti gl'impiegati, militari etc. sono sciolti dal giuramento prestato all'abolito governo—pag. 12.

- 13 Notificazione del Prefetto di Polizia su fatti avvenuti contro domestici in livrea—*ivi*.
- 16 Decreto del Comitato Esecutivo contro l'alienazione de' beni ecclesiastici—*pag.* 43.
- 17 Circolare del Ministro dell'Interno per la mobilitazione della Guardia Nazionale nella convocazione de' Collegi elettorali—*ivi*.
- 18 Ordinanza del Comitato Esecutivo per la nomina del Ministero—*pag.* 44.
- 19 Idem con cui Mezzacapa e Calandrelli sono nominati sostituti al Ministero di Guerra e Marina—*pag.* 45.
- 20 Idem con cui Federico Galeotti è nominato Presidente del Tribunale di appello in Roma—*ivi*.
- 21 Idem in cui si unisce in un solo dicastero la Presidenza di Roma e Comarca e la prefettura di Polizia, e si nomina a tal carica Livio Mariani—*pag.* 46.
- 22 Decreto dell'Assemblea Costituente in cui si riconosce il debito pubblico, come nazionale ed inviolabile—*ivi*.
- 23 Idem per cui la Guardia Civica sarà chiamata Guardia Nazionale—*ivi*.

(1)

ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

DECRETO FONDAMENTALE

ART. 1. Il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano.

ART. 2. Il Pontefice romano avrà tutte le guarentigie necessarie per la indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale.

ART. 5. La forma del governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura, e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.

ART. 4. La Repubblica Romana avrà col resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune.

Roma 9 Febbraro 1849, un'ora del mattino.

Il Presidente

G. GALLETTI

I Segretarij { *Giovanni Pennacchi*
Ariodante Fabretti
Antonio Zambianchi
Quirico Filopanti Barilli

(2)

PROCLAMA

ROMANI

Un grand'Atto è compiuto. Riunita l'Assemblea Nazionale de' vostri legittimi Rappresentanti, riconoscintà la Sovranità del Popolo, la sola forma di Governo che a noi conveniva era quella che rese grandi e gloriosi i Padri nostri.

Così decretò l'Assemblea, e la Repubblica Romana fu proclamata oggi dal Campidoglio.

Ogni Cittadino, che non sia nemico della Patria, deve dare una pronta e leale adesione a questo Governo, che, nato dal voto libero e universale dei Rappresentanti della Nazione, seguirà le vie dell'ordine e della giustizia.

Dopo tanti secoli, noi torniamo ad avere PATRIA e LIBERTA'; mostriamoci degni del dono che Dio c'invia, e la Romana Repubblica sarà eterna e felice.

Roma 9 febbrajo 1849.

I Ministri del Governo Repubblicano

C. E. MUZZARELLI

L. MARIANI

C. ARMELLINI

P. STERBINI

F. GALEOTTI

P. CAMPELLO

F. CERROTI, *Segr. del Consiglio de' Ministri.*

(5)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CIRCOLARE

AI RAPPRESENTANTI E AI CONSOLI ROMANI ALL'ESTERO

Cittadino

L'Assemblea Costitente Romana, a grandissima maggioranza, ha adottate le risoluzioni, che Voi troverete scritte nel *Decreto fondamentale*, che vi compiego. Sono pure in debito di parteciparvi, che questa *Commissione di Governo* è provvisoriamente confermata al potere. In seguito sarò sollecito di comunicarvi quelle ulteriori disposizioni, che l'Assemblea proclamerà.

Intanto, al ricevere della presente, Voi vi adopererete con tutto lo zelo per disporre cotesto

Governo a riconoscere la *Repubblica Romana*, la quale, emanando dal libero voto del popolo, è in diritto e in fatto il Governo più legittimo della terra.

Ho l'onore di ripetervi i sensi di verace stima.
Roma li 9 febbrajo 1849.

C. E. MUZZARELLI.

(4)

LA GIUNTA PROVVISORIA

DI PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto dell'Assemblea Costituente in data di oggi:

Udito il Consiglio de' Ministri;

ORDINA:

Che tutte le armi e gli stemmi del cessato Governo Pontificio siano tolti dai pubblici e privati stabilimenti entro il termine di tre giorni.

Si eccettuano da questa misura le Chiese, i Luoghi pii, e le residenze del Corpo diplomatico per le relazioni ecclesiastiche che esse hanno col Pontefice.

Roma li 9 febbrajo 1849.

Il Prefetto di Polizia

LIVIO MARIANI

M. MONTECCHI—N. CARCANI.

Membri della Giunta di sicurezza pubblica.

(5)

MINISTERO DELLE FINANZE

—
NOTIFICAZIONE

All'oggetto di conseguire il maggior comodo pel ricevimento e spedizione delle corrispondenze tra la Capitale e le Province, come il voto

pubblico esigea, si è ordinato di attivare il settimo corso settimanale da Roma a Bologna e viceversa, per la via delle Marche, ed in conseguenza si previene, che, incominciando dal giorno di domani 11 corrente, avrà luogo la prima spedizione suddetta, e perciò gli Uffici saranno aperti al pubblico fino alle ore tre pomeridiane in punto, come negli altri giorni della settimana.

Li 10 febbrajo 1849.

Il Ministro

L. MARIANI.

(6)

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA

DELLA REPUBBLICA ROMANA

ORDINE DEL GIORNO

10 febbrajo 1849.

Essendo la Repubblica Romana eminentemente Italiana, d'ora innanzi le Milizie di ogni arma useranno i tre colori nazionali nella coccarda, nella bandiera, ed in ogni altro distintivo d'uso. Questi tre colori sapranno ispirare maggiormente nell'animo delle nostre brave truppe l'amore all'Italia, la di cui Indipendenza deve essere il caldissimo nostro affetto.

Il Ministro

P. CAMPFELLO.

(7)

IN NOME DEL POPOLO

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

DECRETA

1. Fino a che non sia deliberata ed attuata la Costituzione della Romana Repubblica, l'Assemblea Costituente governa lo Stato mediante un Comitato Esecutivo.

2. Il Comitato Esecutivo sarà composto di tre Italiani responsabili, ed amovibili a volontà dell'Assemblea.

(Si è proceduto quindi per mezzo di schede alla nomina di tre membri componenti il Comitato Esecutivo.)

Sono stati eletti:

C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI.

Li 10 Febrajo 1849.

(8)

INDIRIZZO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LA REPUBBLICA ROMANA

AL POPOLO TOSCANO

Noi, sul punto di pronunciare la gran parola di libertà, guardavamo d'intorno per sapere da qual parte udremmo prima una risposta generosa, e tenevamo fede che da cotesta terra non poteva venirci che un grido di affetto e di concordia. Piacque a Dio che nello stesso momento aveste a compiere Voi pure una grand' opera; volgendo a Roma un pensiero di aspettazione.

Le due rivoluzioni hanno manifestato che i Popoli Italiani sono fratelli nei voti, e nei destini.

L'antica calunnia è vendicata.

L'Italia nutre i suoi figli di uno stesso pensiero.

Toscani! Il vostro Governo è il nostro, Voi l'avete detto, si uniscano e stringano tanto, che agli occhi d'Italia e del mondo ne compongano un solo. Ebbene! la formola della fratellanza noi l'abbiamo proferita la notte degli otto febbrajo; non è ignota alla vostra istoria, come non era al Campidoglio.

Procediamo insieme, e la Costituente Italiana sarà suggello al patto della Nazione.

Li 10 febbrajo 1849.

(9)

ORDINANZA MINISTERIALE.

Vista l'urgenza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Il sottoscritto è autorizzato a dichiarare quanto segue:

1. Le Udienze ordinarie dei Giudici e Tribunali dello Stato Romano restano sospese fino al primo lunedì di Quaresima, in cui verranno riassunte dai medesimi Giudici e Tribunali, provvisoriamente confermati.

2. Sono eccettuate da questa disposizione quelle alle quali darebbero luogo i casi di urgenza, e le cause di Commercio.

3. Tutti gli Atti Giudiziari ed Esecutori, a contare da questo giorno, saranno resi negli Stati Romani IN NOME DELLA REPUBBLICA ROMANA.

4. Ogni contravvenzione al precedente Articolo importerebbe la nullità dell'Atto relativo, e renderebbe responsabile il contravventore, verso le parti interessate, dei danni provenienti dalla nullità.

Roma dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 10 febbrajo 1849.

Il Ministro di Grazia e Giustizia

F. GALEOTTI.

(10)

REPUBBLICA ROMANA

IL MINISTERO DELL' INTERNO

In adempimento alla nuova legge sulla organizzazione dei Municipj, dovendosi col suffragio universale eseguire la elezione di tutte le Municipali Magistrature, esistenti nella Repubblica Romana,

ORDINA :

Il giorno 11 del futuro Marzo, si uniranno i Collegi Elettorali per procedere alla nomina degli individui che formeranno il Consiglio, e successivamente la Magistratura Municipale, a termini della legge indicata.

Ai Presidi ed ai Governatori è affidata la esecuzione di questa Ordinanza, provvedendo che sia nota a tutti, e prendendo tali disposizioni, che la elezione si compia secondo le norme prescritte dalla legge stessa.

Dal Ministero dell'Interno, il giorno 10 febbrajo 1849.

Il Ministro

CARLO ARMELLINI

(11)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA ROMANA

Vista l'urgenza;

Considerando che la classe degli operaj, ed i stabilimenti d'arti e mestieri meritano sempre uno speciale riguardo;

DECRETA.

1. Dal 17 corrente saranno aperti nei giorni di Sabato e Domenica, per conto del Governo, tre Officj di cambia valute, in tre diversi Rioni della Città.

2. I capi d'arti e mestieri, esibendo un certificato della Presidenza Regionaria, in cui sia precisato l'importare delle mercedi settimanali che debbono per consueto pagare, potranno cambiare in moneta, o in piccoli biglietti, i Boni del tesoro non maggiori però di scudi VENTI, al valore nominale, compresi i frutti senza alcun agio.

3. I Presidenti Regionarj sono strettamente responsabili della realtà dell'importare del certificato, che sarà rilasciato gratis. Sarà questo esibito ai cambia valute suddetti, che lo restituiranno all'esibitore.

4. Coloro fra i Capi d'arti e mestieri, che in seguito di ciò non si prestassero a pagare in moneta, o in piccoli biglietti, i loro operaj, saranno puniti a norma delle leggi vigenti.

I Ministri provvisori delle Finanze, e di Grazia e Giustizia, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte che li riguarda.

Roma 12 febbrajo 1849.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

F. GALEOTTI *Ministro provv. di Grazia e Giustizia.*

L. MARIANI *Ministro provv. delle Finanze.*

(12)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica notifica;
Che l'Assemblea Costituente ha decretato :

Le leggi saranno emanate, e la giustizia sarà fatta, *In nome di Dio e del Popolo*. Gli atti pubblici porteranno l'intestazione: *Repubblica Romana*, e cominceranno colle parole: *In nome di Dio e del Popolo*.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 12 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(15)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica notifica;
Che l'Assemblea Costituente ha decretato :

La Bandiera della Repubblica Romana sarà l'Italiana tricolore, coll'aquila Romana sull'asta. I colori saranno disposti in modo che il bianco sia nel mezzo, il verde nell'asta, ed il rosso sventolante all'estremità.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 12 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(14)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica notifica;
Che l'Assemblea Costituente ha decretato :

Tutti i Funzionarj ed Impiegati civili, giudiziari ed amministrativi, e tutti i Militari sono sciolti dal giuramento prestato all'abolito governo.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 12 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(15)

REPUBBLICA ROMANA

PREFETTURA DI POLIZIA

Cittadini !

La tranquillità pubblica è oggi la suprema legge del paese. Essa onora eminentemente il principio repubblicano, innalzato sulle ruine del dispotismo. Chiunque si faccia lecito turbarla, per qualsiasi ragione, è nemico della Patria.

Jeri nelle ore pomeridiane, per la via del Corso, furono commessi dei fatti contro alcuni domestici in livrea, che noi altamente riproviamo.

Sarà immediatamente proceduto con tutta l'energia di un Governo Repubblicano, perchè simili fatti non si rinnovino.

Dal Palazzo del Governo, li 12 febbrajo 1849.

Il Prefetto di Polizia

LIVIO MARIANI.

(16)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL COMITATO ESECUTIVO

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Nazionale, in seguito della proposizione da esso fatta, ha pronunziata la seguente legge, ed ordina che sia senza dilazione eseguita, secondo la sua forma e tenore.

Qualunque alienazione di beni stabili o mobili delle Case religiose e di altro qualunque stabilimento ecclesiastico, Casa pia, e così dette mani morte è proibita, sotto pena di nullità.

Saranno prese misure di assicurazione per impedire la sottrazione o il trafugo degli oggetti mobili di proprietà di detti luoghi.

Il Ministro provvisorio delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente legge.

Fatto dall'Assemblea Costituente.

Roma li 13 febbrajo 1849.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI.

(17)

DAL MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE.

A forma della Circolare di questo Ministero dei 15 gennajo p. p. N.° 45869, sarà rinnovata la mobilizzazione della Guardia Nazionale per assistere alla convocazione del Collegio Elettorale in cotesta Provincia, nel giorno 18 corrente.

Tanto le sia di norma, mentre mi ripeto con stima

Roma 13 Febbrajo 1849.

Affezionatissimo

Il Ministro C. ARMELLINI.

(18)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica ordina quanto segue:

ART. 1. Il Ministero provvisorio cessa dalle sue funzioni.

ART. 2. Sono nominati:

Ministro di Pubblica istruzione e Presidente del Consiglio dei Ministri il cittadino Carlo Emanuele Muzzarelli, rappresentante del Popolo.

Ministro dell'Interno il cittadino Aurelio Saffi, rappresentante del Popolo.

Ministro di Grazia e Giustizia il cittadino Giovita Lazzarini, rappresentante del Popolo.

Ministro degli Affari Esteri il cittadino Carlo Rusconi, rappresentante del Popolo.

Ministro delle Finanze il cittadino Ignazio Guiccioli, rappresentante del Popolo.

Ministro dei Lavori Pubblici e Commercio il cittadino Pietro Sterbini, rappresentante del Popolo.

Ministro di Guerra e Marina il cittadino Pompeo di Campello, rappresentante del Popolo.

Roma 14 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI.

(19)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica ordina quanto segue:

I cittadini Tenente Colonnello Luigi Mezzacapa e Maggiore Alessandro Calandrelli sono nominati sostituti al Ministero della Guerra e Marina.

Il Ministro della Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione della presente.

Roma 14 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(20)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica ordina quanto segue:

Il cittadino Federico Galeotti, rappresentante del Popolo, è nominato primo Presidente del Tribunale di Appello di Roma.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione della presente.

Roma 14 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(21)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica ordina quanto segue :

ART. 1. La Presidenza di Roma e Comarca, e la Prefettura di Polizia formeranno per l'avvenire un solo dicastero.

ART. 2. Il cittadino Livio Mariani è nominato Preside di Roma e Comarca.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione della presente.

Roma 14 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(22)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Costituente, seguendo i principii più sani di moralità e d'interesse pubblico, decreta che la Repubblica Romana riconosce il Debito Pubblico, come *Nazionale ed inviolabile.*

Il Presidente G. GALLETTI

Il Segretario A. FABRETTI

(23)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La Guardia Civica da ora innanzi prenderà il nome di *Guardia Nazionale.*

Il Presidente G. GALLETTI

Il Segretario A. FABRETTI

REPUBBLICA ROMANA



BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 2.

EDIZIONE UFFICIALE



- 24 Notificazione del Prefetto di Polizia contro un avviso violento ai sacerdoti—*pag.* 47.
- 25 Circolare del Ministro dell'Interno affinchè i superiori de'luoghi pii facciano l'inventario di tutti i loro beni—*ivi.*
- 26 Ordinanza del Ministro del Commercio sul regolamento per la fabbricazione dei panni—*pag.* 24.
- 27 Idem del Comitato Esecutivo per cui Antonio De-Andreis è nominato Presidente di S. Michele—*pag.* 24.
- 28 Notificazione del Ministro delle Finanze per cui si aprono tre uffici di cambìa valute—*ivi.*
- 29 Ordinanza del Comitato Esecutivo in cui si stabilisce che i soli capi d'arti, che non pagano ai lavoranti più di scudi venti la settimana, fruiscono dei cambìa valute—*pag.* 25.
- 30 Idem in cui si proibisce ogni questua in favore di Venezia, se non è autorizzata dall'inviato di Venezia o dalle autorità governative—*pag.* 27.
- 31 Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia ai Presidi dei Tribunali pel retto e sicuro andamento della giustizia—*pag.* 28.
- 32 Decreto del Comitato Esecutivo per sciogliere l'attuale Consiglio di Stato—*pag.* 29.
- 33 Avviso del Ministro delle Finanze in cui si notifica che Michele Guidi ed Enrico Canale sottoscriveranno i boni da scudi 2 e da scudo uno—*pag.* 30.
- 34 Decreto dell'Assemblea Costituente per la cessazione delle Giunte di pubblica sicurezza, e degli altri tribunali eccezionali—*ivi.*
- 35 Idem perchè gl'impiegati diano l'adesione ed i militari il giuramento di fedeltà alla Repubblica—*ivi.*
- 36 Idem del Comitato Esecutivo che i cavalli de' così detti palazzi apostolici e guardie nobili siano requisiti per le batterie—*pag.* 34.

BOLLETTINO DELLE LEGGI

La Presidenza di Roma è incaricata di pubblicare le leggi emanate dal Senato e dal Popolo.

ERRORE OFFICIALE

- 24. Modificazione del Regolamento di Polizia per le contrade vicine al mare.
- 25. Circolare del Ministero dell'Interno relativa all'istruzione dei giudici di pace.
- 26. Circolare del Ministero del Commercio sul regolamento per la fabbricazione dei vini.
- 27. Istruzione del Ministero dell'Interno per cui l'ordine De' Cavalieri è nominato.
- 28. Istruzione del Ministero delle Finanze per cui si aprono tre uffici di cam-
bia a Roma.
- 29. Circolare del Ministero dell'Interno in cui si stabilisce che i soli capi d'arte
che sono ammessi al lavoro nel R. Istituto di Arte e Industria Manifatturiera
sono: la tessitura, la calzatura, la falegnameria, la carpenteria, la
fabbricazione del ferro, la forgia e l'arte del tessitore.
- 30. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in cui si stabilisce che
la pena di morte non è applicabile ai condannati per omicidio involontario
e per omicidio commesso in stato di furberia.
- 31. Circolare del Ministero dell'Interno in cui si stabilisce che il
Ministero dell'Interno è incaricato di pubblicare le leggi emanate dal
Senato e dal Popolo.
- 32. Circolare del Ministero dell'Interno in cui si stabilisce che il
Ministero dell'Interno è incaricato di pubblicare le leggi emanate dal
Senato e dal Popolo.
- 33. Circolare del Ministero dell'Interno in cui si stabilisce che il
Ministero dell'Interno è incaricato di pubblicare le leggi emanate dal
Senato e dal Popolo.
- 34. Circolare del Ministero dell'Interno in cui si stabilisce che il
Ministero dell'Interno è incaricato di pubblicare le leggi emanate dal
Senato e dal Popolo.
- 35. Circolare del Ministero dell'Interno in cui si stabilisce che il
Ministero dell'Interno è incaricato di pubblicare le leggi emanate dal
Senato e dal Popolo.
- 36. Circolare del Ministero dell'Interno in cui si stabilisce che il
Ministero dell'Interno è incaricato di pubblicare le leggi emanate dal
Senato e dal Popolo.
- 37. Circolare del Ministero dell'Interno in cui si stabilisce che il
Ministero dell'Interno è incaricato di pubblicare le leggi emanate dal
Senato e dal Popolo.
- 38. Circolare del Ministero dell'Interno in cui si stabilisce che il
Ministero dell'Interno è incaricato di pubblicare le leggi emanate dal
Senato e dal Popolo.
- 39. Circolare del Ministero dell'Interno in cui si stabilisce che il
Ministero dell'Interno è incaricato di pubblicare le leggi emanate dal
Senato e dal Popolo.
- 40. Circolare del Ministero dell'Interno in cui si stabilisce che il
Ministero dell'Interno è incaricato di pubblicare le leggi emanate dal
Senato e dal Popolo.

(24)

REPUBBLICA ROMANA

—

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

NOTIFICAZIONE

Oggi è stato affisso un avviso ai Sacerdoti che ha tutti i caratteri di una morale violenza fatta ad una rispettabile classe di Cittadini.

Noi riproviamo altamente quest'atto di prepotente licenza, e siamo risoluti a prendere le misure più rigorose contro gli autori, stampatori, o pubblicatori di siffatti scritti, che evidentemente sono mascherati nemici nostri, e che disonorerebbero un Popolo che li lasciasse impuniti.

La Repubblica non è l'anarchia; la libertà non è la licenza. Che tutti i Cittadini si rassicurino; il Governo della Repubblica saprà far rispettare i principii d'ordine e di temperanza civile, che fanno la gloria suprema di questa nostra santa rivoluzione.

Roma 14 febbrajo 1849.

Il Prefetto di Polizia

LIVIO MARIANI

(25)

MINISTERO DELL'INTERNO

—

CIRCOLARE AI PRESIDI DELLE PROVINCE

In adempimento della legge emanata il 13 corrente dall'Assemblea della Repubblica Romana con la quale è proibita ogni alienazione dei beni Ecclesiastici ecc. voi, o cittadino Preside, ordinerete, che ogni Superiore od Amministratore dei Corpi morali Religiosi, Ecclesiastici, dei Luoghi,

e Case Pie di qualunque specie debbano dare un esatto e circostanziato inventario di tutti i mobili comuni, e preziosi, non che degli arredi sagri, e suppellettili: lo debbano egualmente dare dei semoventi, e crediti di ogni sorte, che sono in proprietà del Corpo Religioso o Luogo Pio, in somma di ogni altro effetto che si descrive in un inventario legale.

Assegnerete un congruo ma brevissimo termine per la esecuzione, ordinando al tempo stesso che l'inventario debba esser convalidato dal giuramento del Superiore ed Amministratore rispettivo, il quale dichiari che niente fu sottratto, niente venduto o nascosto, sotto le pene comminate dalle leggi contro i falsi giuramenti.

Decorso infruttuosamente il termine da voi stabilito, provvederete che l'inventario sia eseguito di officio per atto di pubblico Notajo, a spese del Corpo o Stabilimento Religioso, Ecclesiastico, o Casa Pia, intendendosi che ne'due casi, fatto l'inventario, essi se ne costituiranno depositarj, e come tali saranno considerati nelle conseguenze tutte che derivano da siffatta qualità, e i complici delle sottrazioni o occultazioni saranno sottoposti alle punizioni in vigore delle leggi vigenti.

Gl' inventarj che vi saranno consegnati, o avrete fatto eseguire di officio, li trasmetterete a questo Ministero con le vostre osservazioni, e con quelle cognizioni che vi sarete procurato in proposito.

Roma 44 febbrajo 1849.

Il Ministro dell'Interno

C. ARMELLINI

REPUBBLICA ROMANA

—
ORDINANZA

SUL REGOLAMENTO IN VIGORE PER LA FABBRICAZIONE
DEI PANNI DELLO STATO.

*Il Ministro del Commercio, Belle Arti,
Industria e Agricoltura.*

Ponderato che la Notificazione dei 21 agosto 1835 del cessato Tesorierato, tendente a rendere migliori i tessuti di lana e a dar favore all'agricoltura e alla pastorizia non abbia conseguito interamente il fine pel quale venne pubblicata;

Vista l'utilità, che deriva a un Governo bene ordinato dal favorire queste industrie; intanto che il Ministro pone tutta la cura nel trovare que' modi, che siano più acconci a farle prosperare, avendo avvertito che in particolare la poca chiarezza, colla quale è espresso l'Art. 3 della prefata Notificazione, è stata la causa che pel passato sia stata pagata dall'erario una riguardevole somma annuale in premio della sola quantità dei tessuti in lana, con discapito degli onesti fabbricatori, senza ottenere il vantaggio di renderne più buona la qualità;

Inerendo allo spirito della stessa Notificazione, che, enunciando le varie portate dei panni, ha voluto intendere con ciò di remunerarne la più bella e più scelta tessitura;

Udito il Consiglio dei Ministri, ricevuta l'approvazione del Comitato esecutivo;

ORDINA:

Che a cominciare dalla pubblicazione della

presente Ordinanza non saranno più ammessi al conseguimento del premio di quantità se non quei panni, che, a seconda della classe in cui sono annoverati negli Art. 3 e 4 della Notificazione suddetta, si riconosceranno di buon lanaggio, di solido ed invariabile colore, ben gualcati, cimati ed apparecchiati a perfezione. Le altezze poi ne dovranno essere regolate in guisa, che il panno resti compatto, ossia abbia quella cartina, che lo rende perfetto.

I panni a spina e saje in ottanta sono considerati solo nella terza e quarta classe, a norma delle qualità delle lane; gli spinati doppi o di tutta altezza, lavorati come diagonali, saranno considerati nella prima o seconda classe, a norma pure delle qualità delle lane.

Per la qual cosa in ogni ufficio di revisione dei drappi, o, dove manchino, nella residenza dei Gonfalonieri o dei Priori, si terranno i campioni delle varie classi de' panni, pe' quali si richiede il premio; e questi campioni, che saranno inviati dal Ministro, saranno cambiati ogni anno, e forniti dalle fabbriche dello Stato, saranno di grandezza di mezza canna circa, e ogni fabbricatore non potrà conseguire il premio, se non uguagli perfettamente nel suo tessuto la qualità del campione; restando però in facoltà dei concorrenti di dare al drappo quel colore che vorranno. Tali campioni si terranno pure nel Ministero del Commercio.

Ogni fabbricatore, oltre il libro che dee tenere, a forma del §. 2 dell'Articolo 6 della prefata Notificazione, sarà in obbligo di avere presso di sè un registro dei drappi che consegna per

tessere, colla indicazione del nome e cognome del tessitore, e del locale ove questi tiene il telaio ; ed ogni tessitore dovrà avere un libretto ove sia registrato il drappo col numero corrispondente al libro del fabbricatore, e trovandosi irregolarità in questi registri , sarà ruscato il premio.

I drappi, pe' quali si domanda il premio dovranno presentarsi al bollo per la verifica, ultimati di ogni lavorazione , e soppressati almeno una volta.

Ogni panno avrà il merco del fabbricatore, il numero progressivo della paccotta del tessuto oltre quello delle sue portate, e ciò sia eseguito in ambi i lati delle testate, affinchè nel tagliare la mostra resti incluso tanto su questa, quanto sulla paccotta, il nome, il numero e la portata del drappo.

Nell'ufficio di revisione, o presso i Gonfalonieri o i Priori, ogni fabbricatore avrà la sua filza separata della mostra che si taglia dal panno, affinchè sieno pronte ad ogni richiesta del Ministro.

È proibito a qualunque fabbricatore di fare due testate in quelle paccotte che egli assoggetta al premio.

Il Ministro farà eseguire altre verifiche, oltre le ordinarie, da impiegati, o periti di arte, di sua scelta.

Resta in particolare richiamato alla stretta osservanza l'Art. 5 della citata Notificazione, nel quale si prescrive che non possono concorrere al premio quei panni, che siano ordinati appositamente.

mente dal governo, o direttamente, o indirettamente.

Dal Ministero del Commercio li 14 Febbrajo 1849.

Il Ministro

P. STERBINI

(27)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica ordina quanto segue:

Il cittadino Antonio De Andreis è nominato Presidente di S. Michele.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente.

Roma 15 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(28)

REPUBBLICA ROMANA

—
MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

In esecuzione del decreto del Comitato esecutivo della Repubblica Romana 12 andante saranno aperti, ad incominciare dal giorno 17 corrente, gli officj di cambia valute nei tre seguenti luoghi della Città di Roma.

1. Presidenza regionaria del Rione Colonna, Palazzo del Cinque a Monte Citorio.

2. Presidenza regionaria del Rione Campitelli in piazza di Aracoeli.

3. Presidenza regionaria del Rione Trastevere in piazza di S. Appollonia.

Il cambio verrà effettuato per i boni del tesoro non maggiori di scudi venti o in moneta o in piccoli biglietti, al valore nominale compresi i frutti, e senza alcun agio, ed a comodo dei capi d'arti e mestieri, presso i certificati delle loro rispettive Presidenze regionarie, in conformità degli articoli 2 e 3 del decreto suddetto.

I suddetti officj di cambia valute resteranno aperti dalle ore dieci della mattina fino alle due pomeridiane.

Roma il 15 febbrajo 1849.

Il Ministro

LIVIO MARIANI.

(29)

IL COMITATO ESECUTIVO

DELLA REPUBBLICA ROMANA

Vista l'Ordinanza del 12 febbrajo corrente;

Considerando che la medesima ha dato luogo alla domanda di alcuni schiarimenti e modificazioni;

Che è stata interpretata da alcuni erroneamente, e che si cercherebbe da molti commercianti e bottegaj con una speculazione di lucro, a grave discapito dell'erario, abusare di una misura provvida in sollievo unicamente dei lavoratori poveri, e di quei soli capi che, dalla ristrettezza del numero de'loro lavoranti, si deve presumere che manchino de' mezzi per sopperire all'aggravio, proveniente alla loro mercede dal

cambio delle valute; in aggiunta, supplemento, e dichiarazione di quanto prescrive l'Ordinanza suddetta;

ORDINA:

ART. 1. I soli capi d'arti, i quali tengono lavoranti a pagamento settimanale, e le cui mercedi non oltrepassino complessivamente la somma di scudi venti la settimana, avranno diritto di cambiarla in moneta o in biglietti d'infimo valore, a termini in tutto il resto dell'Ordinanza precedente.

ART. 2. I Presidenti Regionarj si adopreranno con tutta la diligenza per la fedeltà ed esattezza delle note che dovranno certificare *gratuitamente*, e rammenteranno ai capi d'arti le pene che la legge commina in caso di abuso e di falsità contro la scroccheria per le false supposizioni, o altre frodi che potessero commettere.

ART. 3. Le note da certificarsi conterranno l'elenco nominale dei lavoranti col rispettivo soldo, e dovranno rinnovarsi ad ogni settimana.

ART. 4. Quanto agli altri capi d'arti e mestieri, sarà a loro carico di saldare le opere senza aggravare i mercenarj, e senza dar motivo a disordini per il modo di pagamento.

ART. 5. I Ministri sono incaricati, rispettivamente nella parte che li riguarda, della esecuzione.

Fatto a Roma nella nostra residenza li 16 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato Esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

Il Ministro dell'Interno A. SAFFI.

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica,
Sopra dimanda dell'Inviato di Venezia, e uditi
i reclami della Commissione centrale pei soccorsi
di Venezia da lui instituita;

Considerando: Che Venezia dev'essere soccor-
sa con mezzi efficaci, e quindi con unità e ve-
rità; Che non si deve abusare del suo nome;
Che il Governo della Repubblica Romana, se da
un lato per l'interesse di Venezia ha dovere di
eccitare i soccorsi, dall'altro per l'interesse me-
desimo e per la pubblica morale, ha dovere di
tutelare contro gli abusi la carità cittadina;

ORDINA:

1. È proibita nel territorio della Repubblica
Romana ogni e qualsiasi questua in favore di Ve-
nezia, se non è autorizzata dall'Inviato di Vene-
zia, o dalle Autorità governative.

2. Le Autorità governative che volessero, a
questo scopo, autorizzare una questua, dovranno
mettersi in accordo coll'Inviato di Venezia.

I Ministri dell'Interno, e degli Affari esteri,
sono incaricati, per ciò che li riguarda, della
esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 16 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

Il Ministro degli Affari esteri

CARLO RUSCONI.

(31) **MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

—
CIRCOLARE

AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI

CITTADINO PRESIDENTE.

Chiamato in tempi così difficili ad assumere il Ministero di Grazia e Giustizia, io non mi dissimulo la gravezza dell'incarico che prendo a portare.

Il Popolo fece un atto di eterna giustizia ripigliando il suo diritto calpestato; e la Repubblica Romana, espressione vera della volontà popolare, deve riflettere precipuamente per la giustizia. Il retto e sicuro andamento di questo grande ramo della pubblica amministrazione, se per l'innanzi era un vivissimo desiderio dell'universale, ora deve convertirsi in un fatto costante, irrepugnabile.

Ogni mio studio volgerò a questo intento; ma i miei sforzi rimarrebbero inefficaci senza il più zelante concorso di tutti gli ufficiali dell'ordine giudiziario.

Cittadino Presidente! io non dubito affatto, che voi non siate compreso della dignità e dello splendore, che la Repubblica comparte alla vostra magistratura. Ma voi dovete altresì comprendere, che coll'altezza del vostro grado tanto maggiore è fatta la vostra responsabilità. Il popolo, geloso delle sue libertà, ha diritto di sindacare severamente la condotta dei suoi Magistrati.

Se nella gerarchia giudiziaria vi fosse chi non ha la convinzione di dedicarsi sinceramente, e

con tutte le forze al servizio del governo; se vi fosse chi, simulando attaccamento alla Repubblica, con ipocrite arti cercasse di nascondere la propria avversione; io lo invito francamente a fare atto di lealtà, ritirandosi spontaneo da quel grado, da cui alla prima mancanza con suo vituperio sarebbe inevitabilmente rimosso.

Intanto io conto sulla vostra operosità, sulla vostra rettitudine, sulla vostra risolutezza per l'adempimento rigoroso delle alte funzioni che vi sono affidate, e per la stretta sorveglianza dei funzionarii a voi soggetti.

Roma 16 febbrajo 1849.

Il Ministro di Grazia e Giustizia

GIOVITA LAZZARINI.

(32)

REPUBBLICA ROMANA

—

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica notifica:
Che l'Assemblea Costituente ha promulgato
nella seduta di jeri il seguente

DECRETO.

1. L'attuale Consiglio di Stato è sciolto.
2. Il Comitato esecutivo e il Consiglio de' Ministri sono incaricati di nominare, sotto la propria responsabilità, una Commissione, che adempia provvisoriamente l'ufficio del Consiglio di Stato, fino alla promulgazione delle Leggi organiche.

Ciascun Ministro è incaricato della esecuzione, per ciò che lo riguarda.

Roma 17 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

Il Ministro dell' Interno

AURELIO SAFFI

(53)

REPUBBLICA ROMANA

—
MINISTERO DELLE FINANZE

AVVISO

La necessità di accorrere prontamente con una quantità corrispondente al bisogno di Boni da *Scudi due*, e *Scudo Uno*, ha obbligato di destinare straordinariamente alla firma dei medesimi due impiegati della Direzione Generale del Debito Pubblico, cioè: *per il Direttore Generale*, MICHELE GUIDI; *per il Segretario Generale*, ENRICO CANALE.

Roma 17 febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze

IGNAZIO GUICCIOLI

(54)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'ASSEMBLEA DECRETA :

Che le Giunte di pubblica sicurezza, o qualunque altro Tribunale eccezionale, hanno cessato da qualunque potere.

(55)

L'ASSEMBLEA DECRETA :

ART. 1. Ogni impiegato civile dovrà dare la sua adesione con atto scritto alla Repubblica Romana.

ART. 2. Ad ogni militare dovrà deferirsi un giuramento solenne.

ART. 3. La formola di adesione è la seguente:

» Dichiaro di aderire alla Repubblica Romana, proclamata dall'Assemblea Costituente, e
» prometto di servirla fedelmente pel bene della
» Patria comune, *l'Italia.* »

ART. 4. Pei militari si dirà invece :

» Io giuro in nome di Dio e del Popolo di
» riconoscere la Repubblica Romana, proclamata dall'Assemblea Costituente, e giuro di servirla fedelmente pel bene della Patria comune, *l'Italia.* »

ART. 5. I Presidi di ciascuna Provincia, e i Comandanti dei singoli Corpi, s'incaricheranno della immediata esecuzione,

Roma 18 febbrajo 1849.

Il Presidente G. GALLETTI

Il Segretario A. FABRETTI

(56)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana notifica che l'Assemblea Costituente ha decretato quanto segue, ed ordina che sia eseguito secondo la sua forma e tenore.

Considerando, che, in questi supremi momenti, il Popolo ripone precisamente la sua fiducia nella forza delle armi;

Che mentre il Governo della Repubblica provvederà energicamente all'equipaggiamento ed armamento della truppa, non può permettere che nemmeno di un giorno si ritardi il completamento delle batterie di artiglieria, le quali difettano soprattutto di cavalli.

DECRETA :

1. Tutti i cavalli de' così detti Palazzi Apostolici e del Corpo delle così dette Guardie Nobili sono requisiti per uso delle batterie indigene di artiglieria.

2. L'articolo secondo del Decreto fondamentale della Repubblica Romana avendo assicurato al Pontefice il libero esercizio della sua autorità spirituale, il Governo provvederà a tutto il necessario pel conveniente servizio del medesimo.

Il cittadino Ministro della Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 18 febbrajo 1849.


I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

REPUBBLICA ROMANA



BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 3.

EDIZIONE UFFICIALE



- 37 Decreto del Comitato Esecutivo che istituisce una segreteria pel disbrigo degli affari portati al Comitato stesso—*pag.* 35.
- 38 Il Comitato Esecutivo avvisa i giorni che tiene udienza—*ivi.*
- 39 Ordinanza del Comitato Esecutivo per la nomina di Commissari straordinari incaricati di organizzare i dicasteri e riformare il personale—*pag.* 36.
- 40 Idem che la nomina di qualunque Agente appartiene al Potere Esecutivo—*ivi.*
- 41 Idem che tutte le facultà del Potere Esecutivo per la parte militare e difesa nazionale della terza divisione sono trasfuse nel tenente colonnello Bertì Pichat—*pag.* 37.
- 42 Idem in cui si sciolgono le congregazioni governative presso i Presidi delle province—*pag.* 38.
- 43 Decreto del Comitato Esecutivo per la emissione di un milione e trecento mila scudi di biglietti della banca romana—*ivi.*
- 44 Proclama ai Romani per l'invasione degli austriaci a Ferrara—*pag.* 40.
- 45 Decreto dell'Assemblea Costituente in cui si dichiarano tutti i beni ecclesiastici dello Stato Romano proprietà della Repubblica—*pag.* 41.
- 46 Idem in cui si dichiara l'intera Repubblica solidale dei danni sofferti da Ferrara e da qualunque altro luogo—*pag.* 42.
- 47 Circolare del Ministro degli affari esteri a tutto il Corpo diplomatico in cui si narrano le enormità commesse dagli austriaci a Ferrara, e se ne chiede riparazione—*ivi.*
- 48 Proclama agl'Italiani sulla invasione dell'austriaco nel territorio della Repubblica—*pag.* 44.
- 49 Decreto del Comitato Esecutivo contro l'estrazione dei cavalli e dei muli dal territorio della Repubblica—*pag.* 46.
- 30 Idem affinchè, durante l'assenza del Ministro di Guerra e Marina, assuma il portafoglio e la firma A. Calandrelli—*ivi.*
- 31 Idem per il corso coattivo dei biglietti della banca romana—*pag.* 47.
- 32 Ordinanza del Ministro delle Finanze sui depositi di danaro delle mani morte—*ivi.*

REPUBBLICA ROMANA
 BOLLETTINO DELLE LEGGI

1861

EDIZIONE UFFICIALE
 T. I. 1861

- 37. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 101.
- 38. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 102.
- 39. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 103.
- 40. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 104.
- 41. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 105.
- 42. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 106.
- 43. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 107.
- 44. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 108.
- 45. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 109.
- 46. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 110.
- 47. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 111.
- 48. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 112.
- 49. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 113.
- 50. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 114.
- 51. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 115.
- 52. Decreto del Comitato Esecutivo concernente la nomina di un commissario per l'istruzione pubblica in Roma — pag. 116.

(57)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

ORDINA:

ART. 1. È istituita una Segreteria pel disbrigo degli affari che sono portati al Comitato Esecutivo della Repubblica.

ART. 2. Tale Segreteria è posta presso la residenza del medesimo, e riceve il nome di Segreteria del Comitato Esecutivo della Repubblica Romana.

ART. 3. Si compone, salvo l'ampliarla in ragione del bisogno, di

Un primo Segretario,

Un secondo Segretario,

Un Minutante,

Un Protocollista e Speditore,

Due Scrittori,

Un Aggiunto.

ART. 4. Le rispettive attribuzioni, e l'assegnamento mensile di ciascheduno, saranno determinati con apposito regolamento.

Roma 18 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(58)

A V V I S O

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana tiene udienza il Giovedì e il Sabato, dalle ore undici antimeridiane alle tre pomeridiane.

Roma 19 febbrajo 1849.

(39)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, sulla proposizione da esso fatta, ha decretato quanto segue, ed ordina che sia eseguito secondo la sua forma e tenore.

ART. UNICO. Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana è incaricato di nominare dei Commissarj straordinarj della Repubblica con piene facoltà, i quali percorreranno le Province per organizzare i dicasteri e riformarne il personale.

Il cittadino Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione della presente legge.

Roma 19 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(40)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente nella tornata di jeri ha riconosciuto ;

Che la nomina di qualunque Agente del Potere Esecutivo appartiene al medesimo, sotto la sua piena responsabilità.

Roma 19 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(41)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana;

Considerando che, il territorio della Repubblica deve essere difeso fino alla morte, con mezzi pronti ed energici;

Considerando che, attesa la distanza del confine verso il Po, non potrebbe il Comitato Esecutivo accorrere alle urgenze del momento;

ORDINA:

Tutte le facoltà del Potere Esecutivo, fino a nuov'ordine, perciò che riguarda la parte militare e la difesa nazionale della 3 Divisione, sono trasfuse nel Tenente Colonnello Berti Pichat, Pre-
side della provincia di Bologna.

Il cittadino Ministro di Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Roma 19 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

Il Ministro di Guerra e Marina

CAMPELLO

(49)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana

ORDINA:

ART. 1. Le attuali Congregazioni Governative, presso i Presidi delle province, sono sciolte.

ART. 2. I Presidi invieranno immediatamente al Comitato le triple per la ricomposizione delle Congregazioni suddette.

ART. 3. Nell'intervallo, è loro data facoltà di supplire, in via provvisoria, con persone di loro fiducia, alle attribuzioni de' Consultori.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Roma 20 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTFICCHI

Il Ministro dell'Interno

AURELIO SAFFI.

(45)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica notifica che l'Assemblea Costituente, vista l'urgenza, ha promulgato il seguente

DECRETO.

ART. 1. Si dà facoltà alla Banca Romana di emettere un milione, e trecento mila Scudi di biglietti della Banca stessa.

ART. 2. Essa somministrerà all'erario della Repubblica 900 mila scudi senza interesse, e gli altri 400 mila entro il corrente mese, divisi in tre parti, saranno dalla Banca stessa impiegati in sussidio del commercio di Roma, di Bologna e di Ancona, percependo lo sconto di consuetudine, non superiore al saggio del 6 per cento.

ART. 3. I suddetti biglietti della Banca Romana avranno corso coattivo.

ART. 4. Tale emissione si garantisce sull'ipoteca del residuo prezzo dei beni dell'appannaggio, e relativi frutti, posteriormente all'ipoteca assunta per la emissione degli scudi 600 mila dei boni del tesoro delle ultime tre serie, e dal fondo della Banca Romana consistente nel capitale reale di scudi 500 mila.

ART. 5. L'ammortizzazione dei biglietti della Banca Romana con corso coattivo avverrà dopo il primo anno in dodici rate mensili uguali. Potrà però sempre il Governo ammortizzare i biglietti somministrati sì all'erario, e sì al commercio, anche dopo sei mesi, cessando coll'ammortizzazione il corso coattivo dei biglietti di Banca.

ART. 6. I Ministri delle Finanze e del Commercio sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma 24 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MOTECCHI

(44)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA

PROCLAMA

—
ROMANI!

Il territorio della Repubblica è stato violato dagli implacabili nemici d'Italia. Gli Austriaci hanno passato il Po, e minacciano Ferrara.

Fra i pretesti, che portano per quell'occupazione, vi è la proclamazione del Governo Repubblicano fra noi.

L'Austria, incalzata dalla rivoluzione interna, tremante per le vittorie Ungheresi, tenta un colpo disperato, nella lusinga che gl'Italiani siano ancora discordi fra loro, quando si tratta di combattere il nemico comune. I fatti proveranno il contrario. La causa nostra è causa Italiana, e questa invazione servirà per dimostrare quanto sia grande in tutti i popoli della Penisola l'affetto alla nostra indipendenza.

Il generoso popolo di Bologna e delle Romagne, che cacciò gli Austriaci quando pesava ancora su noi il giogo della casta sacerdotale, saprà farlo con maggior impeto ed energia. Lo spirito Repubblicano raddoppia le forze del braccio e della mente.

Forte dell'assenso universale dei popoli, il Governo della Repubblica ha già prese quelle misure, che ne' momenti supremi salvarono sempre gli stati dalla schiavitù e dal disonore.

Il Ministro della Guerra parte per Bologna, e

da tutti i punti correranno le forze di Linea, di Civica mobilizzata e volontarj per respingere il nemico. La Toscana unirà i suoi soldati ai nostri, Genova non resterà indolente. Notizie certe di Piemonte assicurano che la maggioranza dell'Assemblea di quel Regno è pronta a riconoscere la nostra Repubblica.

In questi giorni solenni l'Assemblea Nazionale sarà degna del popolo che quì l'inviava, e noi faremo un'appello a quanti sentono amore di Patria in tutta Italia. La fortuna non poteva fare un dono più grato che di presentarci l'occasione di mostrare, che la Repubblica non può essere un nome vano per noi.

Ogni trama ed ogni assalto de'nostri nemici interni ed esterni fu per noi cagione di trionfo. Quest'ultimo fatto completerà la vittoria, e la Repubblica sorgerà più rispettata e più gloriosa, dopo la battaglia e la cacciata dell'odiato straniero.

Dalla residenza del Comitato Esecutivo li 21 Febbrajo 1849.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(43)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

DECRETA :

Tutti i beni ecclesiastici dello Stato Romano sono dichiarati proprietà della Repubblica.

La Repubblica Romana doterà convenientemente i ministri del Culto.

L'applicazione di questa massima sarà attuata con apposita legge.

Roma 21 febbrajo 1849.

PER L'ASSEMBLEA

Il Presidente G. GALLETTI

Il Segretario FILOPANTI.

(46)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Nazionale Romana dichiara l'intera Repubblica solidalmente tenuta di tutti i danni, che potesse soffrire la generosa Ferrara, o qualunque altro paese Romano, per invasione dell'Austriaco, oppressore della Patria comune.

Roma 21 febbrajo 1849.

PER L'ASSEMBLEA

Il Presidente G. GALLETTI

Il Segretario FILOPANTI.

(47)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

—
CIRCOLARE

A TUTTO IL CORPO DIPLOMATICO

Signore

Un fatto inaudito accade, sul quale invoco tutta la sua attenzione, perchè viola i diritti de' popoli, e compromette la dignità dell'Europa. Il territorio della Repubblica Romana è stato invaso da un corpo Austriaco, e Ferrara ode le condizioni che vuol dettarle un nemico insolente. Il diritto che ebbe il popolo

per costituirsi in Repubblica viene allegato come cagione di questo nuovo insulto delle armate Imperiali, e sotto l'impero delle baionette viene a tutta una popolazione imposto di rialzare quegli stemmi che essa avea abbattuti, come avanzi di un dominio che misera sempre la fece. La Repubblica Romana protesta, o Signore, con tutte le sue forze contro questo abuso del potere, contro questa infrazione di ogni diritto delle genti, e se ne richiama a lei perchè Ella presenti al suo governo questa protesta, che, inascoltata, comprometterebbe la pace di Europa; metterebbe in forse la lealtà dei governi tutti, interessati quanto la Repubblica a mantenere inviolate le franchigie delle nazioni; susciterebbe un'orrenda guerra, scavando un infallibile abisso a tutti coloro che potendo non vollero impedirlo. I diritti, che la libertà sancì omai per tutto in Europa, sacri sono anche in Italia; nè il calpestarli impunemente può farsi da alcun uomo. Il popolo dello Stato Romano fece uso; come tanti altri popoli, di questo suo diritto creandosi una forma di reggimento, ed è pronto a seppellirsi sotto le ruine delle sue città prima che transigere coi suoi doveri, che lasciare alla balia di un nemico implacabile la pubblica cosa. La civiltà, l'umanità, i patti internazionali la devono muover quindi del pari, o Signore, a spender l'opera sua per coonestare presso il suo governo queste irrefragabili ragioni, per indurlo ad antivenire inutili eccidi, contro cui si alzerebbe perpetuo il grido di abborrimento dei posteri. La Repubblica Romana, Signore, non fu creazione di impeto momentaneo, di foga di fa-

ziosi; fu il risultato logico, indeclinabile di una serie di fatti, che io qui non analizzerò, perchè ai vinti vuolsi usar sempre misericordia. Ella accolga, Signore, questa protesta che col mio mezzo le trasmette la voce di tutto un popolo che subbisserà sotto le macerie dei suoi edificzi, ma non si arrenderà alle esigenze di un'orda di Croati. L'Italia, o Signore, e l'Europa il conosce, è adulta per la libertà; volernela privare, sarebbe delirio che solo riescirebbe all'esizio di innocenti popolazioni. Al cospetto dell'Europa e del mondo quindi, dinanzi ai sacrosanti diritti delle nazioni, alla faccia di Dio e degli uomini, la Repubblica Romana dichiara empia, nefanda questa nuova invasione, a cui si apparecchia a resistere con tutti quei mezzi che sa far trovare all'uomo l'amore della libertà.

Il suo paese, col di lei mezzo, l'Europa tutta siano informati di questa lotta che comincia, e ne ricada il danno e la vergogna su chi potè tollerare che si compiesse.

Accolga, Signore, i distinti segni di osservanza, coi quali ho l'onore di protestarmi

Di lei, Signore.

Roma li 24 febbrajo 1849.

Il Ministro degli Affari Esteri CARLO RUSCONI

(48)

LA REPUBBLICA ROMANA

A TUTTI I POPOLI DELLA PENISOLA

—
ITALIANI!

Il territorio della Repubblica è stato invaso di nuovo dalle orde Croate; l'Italia è in solido tutta in questa nuova onta di cui un nemico

implacabile la vuole marchiata. Non è più quì questione di una o di altra forma di reggimento, non è più quì questione di transazioni o di conciliazioni; è questione di dignità, è questione di vita o di morte, è questione di essere o non essere, di alzarci finalmente popolo simile agli altri o di rimanere miseramente prostrati come branco d'Iloti. Piemontesi, le vostre armi sfolgorarono nei campi di Lombardia contro questo stesso nemico che vorrebbe ora conculcarci; Genovesi, voi manteneste incolume sempre il sacro fuoco di libertà che di spegnere fa opera questo Tedesco: Napoletani, Toscani, Veneti, Siciliani, Lombardi, voi tutti del pari nutriste inveterato l'abborrimento contro queste torme di schiavi che contristan l'Europa, che turban l'armonia della civiltà e dei popoli. Levatevi dunque tutti in massa, come noi ci leviamo, per scacciare una volta questa peste d'Italia; levatevi tutti alla voce non d'un Governo più che di un altro, ma alla sacrosanta voce d'Italia; corriamo a rinnovare le geste dei padri nostri; a rifiorir d'alloro, anche una volta, l'albero della libertà; la Repubblica Romana, o popoli tutti, vi chiama; e niuno di voi all'immortale suo grido sarà sordo.

Roma 22 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

I Ministri

C. E. MUZZARELLI

C. RUSCONI

A. SAFFI

G. LAZZARINI

P. STERBINI

I. GUICCIOLI

P. CAMPELLO

(49)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Considerando che la Repubblica è nel bisogno di procedere all'acquisto di cavalli e muli per servizio dell'armata,

DECRETA:

ART. UNICO. È proibita l'estrazione de' cavalli e muli dal territorio della Repubblica.

Roma 22 febbrajo 1849.

PER L'ASSEMBLEA

Il Presidente G. GALLETTI

Il Segretario FILOPANTI.

Per garanzia

Il Ministro delle Finanze I. GUICCIOLI.

(30)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana

ORDINA:

Che, durante l'assenza da Roma del Ministro della Guerra e Marina, Cittadino Campello, il portafoglio e la firma vengano presi dal suo Sostituto, Maggiore Alessandro Calandrelli.

Roma 22 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(81)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana, visto il Decreto dell'Assemblea Costituente del giorno 24 corrente,

ORDINA :

ART. UNICO. Avendo i biglietti della Banca Romana corso coattivo, la Banca stessa è esonerata dal concambio de' medesimi, durante il termine stabilito per l'ammortizzazione del debito contratto dal Governo, a forma del Decreto suddetto.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Roma 22 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

Il Ministro delle Finanze I. GUICCIOLI

(82)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

MINISTERO DELLE FINANZE

Visto il Decreto dell'Assemblea Costituente, emanato li 24 febbrajo cadente, col quale viene ordinato che tutti i depositi di danaro appartenenti alle mani-morte in Roma e in tutto lo Stato, ed esistenti tanto presso le casse pubbliche, quanto presso i particolari, sono sottopo-

sti alla requisizione pei bisogni urgenti della Patria, della di cui esecuzione il Ministero dell'Interno ne ha rivolta la cura al Ministero delle Finanze ;

SI ORDINA

A tutti i Ministri delle casse pubbliche dello Stato, ed a tutti i particolari di qualsivoglia specie, di denunciare quali e quante somme esistono presso di loro in deposito di pertinenza delle mani morte, in tutta l'estensione dello Stato medesimo, dandone l'assegna entro otto giorni presso il capo della Provincia, avvertendoli che scorso il termine, e non emesse le dichiarazioni, o che si rifiutassero di farne la consegna alla pubblica Cassa erariale, secondo la richiesta del Ministero di finanze, vi saranno astretti con tutti i mezzi coattivi, tutto che provassero in seguito d'averne fatto consegna alle mani morte stesse.

Ed intanto si avvertono di nulla pagare di detti depositi alle mani morte cui appartenevano; ma versare le somme nella cassa erariale della rispettiva Provincia; diversamente saranno soggetti a duplicato pagamento, a forma di Legge.

Il Presidi delle Province sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Dato dalla nostra residenza li 22 febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze

I. GUICCIOLI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 4.

EDIZIONE UFFICIALE



- 55 Avviso del Ministro delle Finanze che la firma dei boni sarà d' Ignazio Guiccioli—*pag.* 54
- 54 Decreto dell'Assemblea Costituente sullo stemma della Repubblica—*ivi.*
- 55 Circolare del Ministro dell'Interno ai Presidi delle province perchè inviino una nota degl'impiegati con osservazioni—*pag.* 52.
- 56 Decreto del Comitato Esecutivo sulla requisizione delle campane superflue di Roma per far cannoni—*ivi.*
- 57 Ordinanza del Ministro di Grazia e Giustizia per la sospensione delle udienze ordinarie—*pag.* 53.
- 58 Circolare del Ministro dell'Interno ai Presidi delle province perchè al primo ingresso degli austriaci o dei napoletani nel suolo della Repubblica i cittadini pigliano le armi in massa—*pag.* 54
- 59 Decreto dell'Assemblea Costituente con cui si proibisce ai rappresentanti del Popolo la percezione di doppio soldo—*pag.* 56.
- 60 Idem per cui gl'impiegati che sono fuori del territorio della Repubblica senza permesso non possano avere il soldo—*pag.* 58.
- 61 Ordinanza del Comitato Esecutivo perchè il clero continui la sua regolare amministrazione—*ivi.*
- 62 Decreto dell'Assemblea Costituente in cui si toglie ogni giurisdizione ai Vescovi sulle Università e scuole—*pag.* 59.
- 63 Idem del Comitato Esecutivo in cui l'Amministrazione del Registro è dichiarata amministrazione del Demanio pubblico—*pag.* 60.
- 64 Ordinanza del Comitato Esecutivo in cui i così detti palazzi apostolici sono posti sotto la sorveglianza del Ministro de' lavori pubblici—*pag.* 62.
- 65 Notificazione del Ministro dell'Interno contro i timori sulla sicurezza delle casse di risparmio, dei monti di pietà ecc.—*ivi.*
- 66 Circolare del Ministro degli affari esteri sull'ingrossamento delle truppe napoletane ai confini—*pag.* 63.

BOLLETTINO DELLE LEGGI

Della Commissione Reale di Revisione Ordinaria

1. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
2. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
3. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
4. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
5. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
6. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
7. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
8. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
9. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
10. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
11. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
12. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
13. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
14. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
15. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
16. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
17. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
18. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
19. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.
20. Circolare del Ministero delle Finanze del 20 settembre 1875.

(35)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

AVVISO

La variazione accaduta del Ministro delle Finanze fa sì che i Boni del Tesoro, che restano tutt'ora ad emettersi in commercio, in luogo di portare la firma dell'inallora Ministro, porteranno quella dell'attuale, IGNAZIO GUICCIOLI.

Roma 22 febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze

I. GUICCIOLI



(34)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Costituente ha emanato nella seduta di oggi il seguente Decreto :

« Lo stemma della Repubblica Romana avrà nel mezzo l'Aquila circondata di corona civica, e i fasci consolari fra gli artigli. Il legame de' fasci consolari formerà una benda cadente, che avrà il motto LEGGE E FORZA. »

Il Presidente

G. GALLETTI

Il Segretario

A. FABRETTI



(35)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELL' INTERNO

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

La missione de' Commissarj nelle Province nelle attuali circostanze è sospesa.

Onde evitare però ogni odiosità, inviate una nota degl'impiegati che si rilevano da voi, e de' quali vorreste la destituzione o remozione, perchè o non abbastanza capaci, o ostili all'attuale ordine di cose; il Governo centrale prenderà su di se tale misura; la nota sia con le vostre osservazioni riservata.

Sono con affetto

Roma li 23 febbrajo 1849.

Il Ministro
AURELIO SAFFI



(36)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Costituente ha emanato il seguente Decreto :

ART. 1. Sarà fatta una requisizione di tutte le campane di Roma superflue, appartenenti alle nostre Chiese, che serviranno per far canoni.

ART. 2. Saranno eccettuate le campane delle Basiliche, delle Parrocchie e Chiese nazionali, non che quelle che per pregio artistico o d'antichità meritano di essere conservate.

ART. 5. I Ministri della Guerra e dell' Interno sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Roma 24 febbrajo 1849.

Il Presidente

G. GALLETTI

I Segretari

FILOPANTI—FABRETTI—PENNACCHI—ZAMBIANCHI



(37)

REPUBBLICA ROMANA

ORDINANZA MINISTERIALE.

Considerando che le gravi contingenze della Repubblica hanno impedito fino ad ora l'Assemblea Costituente di sanzionare il nuovo ordinamento dei Tribunali della Capitale ;

Vista l'urgenza ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Ottenuta l'approvazione del Comitato Esecutivo ;

Il Ministro di Grazia e Giustizia

ORDINA :

ART. 4. Le udienze ordinarie dei Giudici e Tribunali di Roma restano per ora sospese.

ART. 2. Verrà quanto prima indicato il giorno in cui si potranno riprendere.

ART. 3. Da questa disposizione sono eccettuate tutte quelle , alle quali darebbero luogo i casi d'urgenza , e le cause di Commercio.

Roma dal Palazzo della Giustizia li 24 febbrajo 1849.

Il Ministro di Grazia e Giustizia

GIOVITA LAZZARINI



(38)

MINISTERO DELL' INTERNO

CIRCOLARE

Cittadino Preside :

Le ire e le enormezze del dispotismo minacciano da più lati il suolo della Repubblica. Mentre al Nord il ladrone austriaco, colla viltà della prepotenza , taglieggia e ruba il paese e poi si ritira, il Borbone anela di rinnovare su Roma i macelli di Sicilia e di Napoli ; nè il Padre de' fedeli teme il nefando e sanguinoso contatto. La guerra, che sembra voglia apprestarsi contro di noi, non è guerra di genti civili, è guerra di briganti. Le sventure Ferraresi sono un insulto alla società , alla umanità. Il paese non vuole , non dee tollerare un istante, che ciò si ripeta in nessun angolo del territorio della Repubblica. Il Governo ha già prese le più energiche provvidenze per ordinare a difesa tutte le forze regolari delle quali può disporre, e per apparecchiare di nuove ; e voi dal canto vostro dovete ardentemente cooperare seco, e secondare gli slanci generosi del Popolo.

A tal uopo riceverete le norme opportune dal Ministero della Guerra. Al primo passo, che un soldato austriaco, o un soldato napoletano metterà al di quà de' confini, voi ne sarete avvertito, e sarà vostro debito il fare, che ogni campana suoni al terribile stormo, che ogni cittadino si levi e impugni le armi, che da ogni città, da ogni terra, da ogni più remota valle, chi sa maneggiare un fucile, una picca, una daga esca all'aperto; si unisca ai fratelli, ed accorra in masse, dove il pericolo della Patria lo chiama. Provvedete che le Nazionali attive e di riserva si tengano pronte, per essere al primo avviso mobilitate, e messe in marcia; e il Popolo delle campagne, con quelle armi che il supremo pericolo a tutti ministra, faccia seguito, se occorre, alle Nazionali. Il Governo penserà preventivamente ai mezzi di organizzare questo sollevamento magnanimo delle moltitudini, stabilirà i centri di ritrovo; e vi darà, al momento del pericolo, le opportune e precise istruzioni. Le orde croate, e i soldati di Napoli (se nel cospetto nostro non si ricorderanno di essere italiani) risentino sulla sacra terra della Repubblica la forza delle braccia di un Popolo, che vuole riscuotersi senza ritorno a indipendenza e libertà. Che ogni siepe de' nostri orti, ogni casa delle nostre vallate, ogni albero de' nostri campi celi un colpo vendicatore; e la terra della sorgente Repubblica sia tomba all'ultimo soldato della tirannide. La potenza di un popolo non si misura dal numero; e quando tre milioni di uomini vogliono unanimemente e fortemente vendicare l'umanità, ed hanno per sè la

potenza del diritto e la espansione invincibile di una libera idea, tutte le forze della tirannide non possono prevalere contro di loro. Cittadino Presidente! Il Governo della Repubblica ha inteso il magnanimo grido di entusiasmo e di guerra uscito dai popoli dello Stato alla novella dell'insulto straniero. Egli sente tutta la grandezza della sua missione, ed è risoluto di compierla sino alla morte. Voi dovete sollevare le vostre forze all'altezza delle presenti cose; voi dovete ispirarvi del pensiero e della vita del popolo, e starvi apparecchiato a quelle forti ed efficaci misure che salvano le Nazioni. Voi dovrete mettervi, come primo soldato, tra le file del popolo; e noi saremo con voi.

Roma li 24 febbrajo 1849.

Il Ministro dell'Interno

A. SAFFI



(39)

AL COMITATO ESECUTIVO

L'Assemblea Costituente Romana nella pubblica tornata ha pubblicati i due seguenti Decreti.

REPUBBLICA ROMANA

Considerato che se l'unione di più impieghi in un solo individuo è d'ordinario contraria al buon andamento dell'amministrazione pubblica, la percezione dei soldi inerenti agli impieghi stessi è sempre fatale agli interessi dell'erario;

Considerato che ogni riforma in amministrazione, tanto più piace ove si conforti dell'esempio di chi la statuisce;

Ritenuto che entro il più breve termine debba provvedersi a un organico per gl'impiegati governativi, e togliere l'abuso detestato di accumulare in una sola persona molteplici soldi per molteplicità d'impieghi;

L'Assemblea Costituente,

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

DECRETA :

ART. 1. È proibita ai Rappresentanti del Popolo all'Assemblea Costituente Romana la percezione di un doppio soldo.

ART. 2. Quei Rappresentanti che coprissero un impiego governativo, cui sia annesso soldo, dovranno dentro cinque giorni dare l'opzione, o per questo, o per l'indennizzo inerente alla qualifica di Rappresentante del Popolo.

ART. 3. Il Potere esecutivo e il Ministro dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.


Roma 24 febbrajo 1849.

Il Vice-Presidente

BONAPARTE

Il Segretario

A. FABRETTI



(60)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

DECRETA :

ART. UNICO. I soldi , gli assegni , gl' inden-
nizzi , e qualunque specie di pagamento perso-
nale a carico dell'erario della Repubblica non
saranno percetti da coloro che si trovassero ,
senza permesso , fuori del territorio della Re-
pubblica.

Il Ministro delle Finanze è incaricato del pre-
sente Decreto.

Roma 24 febbrajo 1849.

Il Vice-Presidente

BONAPARTE

Il Segretario.

A. FABRETTI



(61)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
IL COMITATO ESECUTIVO

Considerando non essere nè nella lettera, nè
nello spirito delle leggi sinora pubblicate, arre-
stare il corso dell'Amministrazione de' beni Ec-
clesiastici, la quale non può rimanere in sospeso
senza ingenerarsi la più grave confusione negli
affari; per lo che essa deve essere continuata
come per lo passato, finchè non sia regolarmente

assunta dal Demanio, per quei beni e stabilimenti ai quali è limitata, secondo le disposizioni già date:

ORDINA:

ART. 1. Il Clero secolare continuerà a fare tutti gli atti di amministrazione come per lo passato.

ART. 2. Il Clero regolare continuerà nella stessa amministrazione, finchè non sia regolarmente organizzata l'amministrazione demaniale. Introiterà quindi le sue rendite, e farà tutti i pagamenti come per lo passato.

ART. 3. Gli affittuari e debitori dell'uno e l'altro Clero continueranno a fare i loro pagamenti correnti nelle sue mani, eccetto semplicemente i capitali dovuti al medesimo, sui quali rimangono ferme le provvidenze già pubblicate.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della pronta esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 25 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI



(62)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

DECRETA:

La giurisdizione dei Vescovi sopra le Università, ed altre scuole qualunque della Repubblica, eccettuate quelle dei Seminari Vescovili, è abolita.

L'insegnamento dello Stato è posto sotto la dipendenza immediata del Potere Esecutivo, mediante il Ministero della Istruzione pubblica.

Il Ministro suddetto è incaricato dell'esecuzione.


Roma 25 febbrajo 1849.

PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Il Presidente

G. GALLETTI

Il Segretario A. FABRETTI



(65)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo, in esecuzione della Legge 21 febbrajo 1849,

ORDINA:

ART. 1. L'amministrazione del Registro è dichiarata ancora amministrazione del Demanio pubblico.

ART. 2. In tale qualità, avrà l'Amministrazione de'beni ecclesiastici, i quali sono destinati a passare in possesso dello Stato, colle seguenti norme.

ART. 3. Procederà all'inventario di tutti i beni del Clero secolare e regolare, ovvero alla verifica del medesimo, quando sia stato fatto.

ART. 4. Il Clero secolare conserverà l'amministrazione de'beni, sino a nuova disposizione.

ART. 5. L'amministrazione del Demanio assumerà quella di tutti i beni del Clero regolare, col peso di provvedere al sostentamento degli individui, e alle spese del Culto annesso.

ART. 6. Rilascierà, a tale effetto, a ciascuna corporazione la porzione occorrente delle rendite. Tale porzione verrà determinata da Legge particolare, ed intanto l'amministrazione del Demanio provvederà secondo la sua prudenza.

ART. 7. Se la rendita di una corporazione, avuto riguardo all'occorrente, non offre eccedenza, ne conserverà essa l'Amministrazione.

ART. 8. Saranno rilasciati al Clero regolare i mobili necessari all'uso proprio.

ART. 9. Se nel formarsi l'inventario dei beni dell'uno e l'altro Clero, si troverà esservi stata occultazione o sottrazione di effetti, ogni autore o complice, anche per semplice consiglio, verrà rinviato al Potere giudiziario per essere punito a norma delle leggi penali.

ART. 10. Saranno pubblicate, per tutto il resto in appresso, le regole di organizzazione e di condotta dell'amministrazione medesima.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 26 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI



(64)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
IL COMITATO ESECUTIVO

ORDINA :

ART. UNICO. I Palazzi , così detti Apostolici e loro dipendenze , sono posti sotto la immediata sorveglianza del Ministro dei Lavori Pubblici, il quale provvederà alle necessarie riparazioni.

Roma 26 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI



(65)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La reazione , sempre instancabile nelle sue arti insidiose , va spargendo falsi timori sulla sicurezza delle Casse di risparmio , dei Monti di Pietà e d'altri simili Istituti.

Che il Popolo opponga alle nefande insinuazioni de' nemici della libertà il suo buon senso e la sua fede nel Governo della Repubblica.


Gli avanzi del lavoro de' poveri sono intangibili e sacri , e la Repubblica li pone sotto la sua salvaguardia.

Saranno prese le misure più severe ed energiche contro i seminatori di diffidenza e di scandalo.

Dal Ministero dell' Interno li 26 Febbrajo 1849.

Il Ministro dell' Interno

A. SAFFI



(66)

A. S. E. IL SIG. MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DEL REGNO DI NAPOLI

Eccellenza :

Mi è d'uopo l'avvertirla, che l'ingrossamento delle reali truppe napoletane sui nostri confini eccita la giusta diffidenza del Governo della Repubblica, i cui atti non han potuto in nessuna guisa autorizzare quell'accumulamento di forze. La presenza del General Zucchi, palesemente ostile alla Repubblica, e gli uomini, che nelle frontiere stesse ei va raggranellando coll'intento paliese di spingerli contro di noi, accrescono i dubbj di questo Governo sulle intenzioni che può nudrire a suo riguardo quello di Napoli. Nel giorno 20 del corrente poi è accaduto un fatto, che avrebbe potuto dar luogo a terribili conseguenze, se all'amore di libertà, che anima i popoli della Repubblica, non fosse indissolubilmente congiunto l'amore d'Italia. Nel giorno di cui le accenno, un corpo di cento soldati napoletani entrava nel nostro suolo, volgeva sospette in-

terrogazioni a quanti incontrava sullo stato delle nostre truppe ; quindi si ritraeva al di là di quei limiti che non avrebbe mai dovuto varcare. Quel fatto poteva eccitare fiere rappresaglie , se , come toccai l'amore d'Italia non ardesse nel cuore di quanti vivono sul nostro suolo , e se il pensiero che Italiani erano gli entrati, temperato non avesse i subiti sdegni, che quella violazione del territorio nostro avea suscitati. A prevenire i futuri conflitti però, che potrebbero seguire, ad allontanare i pericoli di una guerra che farsi non deve che col nemico d'Italia, il Governo della Repubblica le volge queste rimostranze, e attende col mezzo suo uno schiarimento per quanto è occorso, e quella giusta soddisfazione che niun Governo di Europa sa negare omai più a un Popolo oltraggiato.

Voglia Ella interporre presso il suo Governo, onde corroborare l'efficacia di queste rimostranze, e si degni di credermi come colla più alta stima mi rassego.

Dell'E. V.

Roma li 26 febbrajo 1849.

Il Ministro degli Affari Esteri

C. RUSCONI



REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 5.

EDIZIONE UFFICIALE



- 67 Circolare del Ministro delle Finanze ai Presidi delle province ed ai cassieri riguardo ai depositi delle mani morte—*pag.* 67.
- 68 Avviso del Ministro dell'Interno per la proroga del Consiglio Municipale di Roma—*pag.* *ivi.*
- 69 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina sui distintivi dei gradi militari fra gli ufficiali—*pag.* 68.
- 70 Decreto del Comitato Esecutivo per la formazione di una commissione per verificare il merito de'petizionari impieghi—*pag.* 69.
- 71 Idem perchè i pagamenti alle casse erariali si facciano coi boni del tesoro, o coi biglietti della banca romana—*pag.* 70.
- 72 Idem di abolizione del tribunale del S. Offizio—*ivi.*
- 73 Circolare del Ministro delle Finanze ai Presidi delle province perchè compongano le Commissioni che invigilino sul prestito forzoso—*pag.* 71.
- 74 Idem in cui si danno alcune norme agli amministratori nazionali pel prestito suddetto—*pag.* 73.
- 75 Lettera del Ministro degli affari esteri ai Ministri di Francia, Inghilterra, Svezia e Danimarca presso il Governo Toscano affinchè s'interpongono per la restituzione dei sei ostaggi fatti dagli Austriaci a Ferrara—*pag.* 75.
- 76 Idem all'Inviato straordinario Toscano sull'Inviato della Repubblica, e sui provvedimenti intorno alla fusione dei due stati—*pag.* 76.
- 77 Decreto del Comitato Esecutivo sul prestito forzoso—*pag.* 77.

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

EDIZIONE UFFICIALE

- 67 Ordine del giorno del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 marzo 1900.
- 68 Ordine del giorno del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 marzo 1900.
- 69 Ordine del giorno del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 marzo 1900.
- 70 Ordine del giorno del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 marzo 1900.
- 71 Ordine del giorno del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 marzo 1900.
- 72 Ordine del giorno del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 marzo 1900.
- 73 Ordine del giorno del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 marzo 1900.
- 74 Ordine del giorno del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 marzo 1900.
- 75 Ordine del giorno del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 marzo 1900.
- 76 Ordine del giorno del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 marzo 1900.
- 77 Ordine del giorno del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 marzo 1900.

(67)

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE.

AI PRESIDI DELLE PROVINCE, ED AI CASSIERI

In addizione alle disposizioni già datevi sui depositi appartenenti alle mani-morte, debbo farvi conoscere :

1. Che quelle disposizioni debbono intendersi limitate ai soli depositi fatti per conservare in natura i valori, o destinati a rinvestimenti, talchè ne sono esclusi gli altri destinati a Cassa, o fondo di ordinaria Amministrazione, al movimento de' quali non solo non deve opporsi il menomo ostacolo, ma debbono restituirsi ai luoghi di deposito, se mai fossero stati tolti.

2. Che sono affatto esclusi da ogni disposizione, e non compresi nella Legge di assicurazione e d'indemaniazione, gli stabilimenti spettanti alla Repubblica Francese così in Roma, come a Loreto.

Roma li 26 febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze

I. GUICCIOLI



(68)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La elezione del Consiglio Municipale di Roma, destinata pel giorno 11 del prossimo Marzo, e differita al 25 dello stesso mese. Quindi

per quel giorno saranno convocati i Collegi Elettorali di questa Città, ferma nel resto la Ordinanza del 40 corrente.

Dal Ministero dell'Interno il 27 febbrajo 1849.

Il Ministro

AURELIO SAFFI



(69)

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 27 febbrajo

La quasi impercettibile differenza, che esiste ora nei distintivi dei gradi militari fra gli ufficiali delle truppe della Repubblica Romana, potrebbe dar causa ad equivoci ed inconvenienti che si vogliono evitati. È utile alla disciplina che il soldato ravvisi a colpo d'occhio ed anche a distanza quale sia il grado di cui è investito l'ufficiale che lo comanda, senza aver bisogno di ricorrere a minuta analisi. D'altronde la istituzione degli spallini, che tende a nobilitare l'animo del militare e ad inchinarlo a stimare questo segno onorevole, è introdotta non tanto per ornamento quanto per distintivo di grado e di onore; il Ministro di Guerra e Marina pertanto ordina:

I distintivi degli spallini per gli ufficiali, compresi anche i superiori, sì di fanteria che di cavalleria, da ora innanzi sono restituiti al sistema antico sulla spalla dritta, o sinistra, o sopra ambedue, a seconda dei gradi diversi.

PER IL MINISTRO A. CALANDRELLI *Sostituto*

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che il numero de' sollecitatori d'impieghi è cresciuto per modo che, divenuto ostacolo ad una mediata scelta, è cagione d'involontari errori, toglie un tempo prezioso al disbrigo de' più gravi e più urgenti affari dello Stato ;

IL COMITATO ESECUTIVO DECRETA :

1. Una Commissione speciale è istituita in Roma, composta di sette persone, la quale, verificati i titoli, assunte le opportune informazioni sul merito de' petizionari d'impieghi civili, potrà essere utilmente consultata, e dal Comitato Esecutivo e dai Ministri, nelle vacanze o creazioni d'impieghi ne' pubblici dicasteri.

2. La Commissione si comporrà de' Cittadini :
Avv. Francesco Sturbinetti, Rappresentante del Popolo, Presidente.

Avv. Giuseppe Piacentini.

Luigi Salvati, Maggiore del Battaglione Monti.

Dott. Giuseppe Meucci, Rappresentante del Popolo.

Luigi Allocatelli, Rappresentante del Popolo.

Alberico Spada, Rappresentante del Popolo.

Alessandro Castellani, Segretario.

Roma 28 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(71)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo notifica: » Che l'Assemblea Nazionale, in seguito della proposizione » da esso fatta, ha pronunciata la seguente legge, ed ordina che sia senza dilazione eseguita » secondo la sua forma e tenore.

Art. unico. » Dal 15 Marzo prossimo tutti i » pagamenti alle Casse erariali non potranno essere fatti che in boni del Tesoro, o in biglietti di Banca Romana, meno le somme al di » sotto di scudi cinque.

I Ministri sono incaricati dell'esecuzione della presente legge, ciascuno per la parte che lo riguarda.


Roma 28 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI



(72)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica notifica, che l'Assemblea Costituente, a proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici, ha promulgato nella tornata di jeri il seguente

DECRETO.

È abolito per sempre il Tribunale del S. Of-

fizio. Una colonna sarà eretta in Roma sulla piazza che sta innanzi all'antica casa di quel tribunale, per eternare ai posteri la memoria di quest'atto solenne.

Il Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Roma 28 febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI



(75)

MINISTERO DELLE FINANZE

—

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Cittadino :

L'Assemblea Costituente, nel decretare il 25 di questo mese il prestito forzoso, ha obbedito alla necessità indeclinabile di salvare la Patria, ed ha calcolato che se tutti i cittadini debbono nella misura delle loro forze concorrere al santissimo scopo, molto più di sacrificio e di zelo deve attendersi dalla classe agiata, come quella che nella elevatezza dei principii, nella scelta sua educazione dev'esser convinta, che la conservazione ed il miglioramento della fortuna pubblica e privata, la conservazione dell'ordine dipen-

dono totalmente dal consolidarsi della Repubblica che non può ormai retrocedere, senza cadere in un abisso da cui verun cittadino potrebbe salvarsi.

Io non dubito che voi per primo, convinto di queste verità, vi occuperete tutt'uomo a trasferirle nell'animo de' vostri amministrati, dal che ne verrà che il prestito dimandato dalla Patria, che questo sicurissimo e fruttifero reinvestimento, incontrerà le simpatie d'ogni Cittadino.

Ora affrettatevi, o Preside, a comporre la Commissione di uomini retti, affezionati alla Repubblica, conoscitori delle famiglie della Provincia, e ad invitare con pubblico affisso i vostri amministrati ad esibire dentro ristretto termine l'assegno delle proprie rendite e pesi; ma intanto che vi giungano, ponetevi in grado di supplire al difetto delle assegni, o alla loro infedeltà, ritirando dalle Cancellerie censuarie le notizie delle grandi proprietà, ed in qualunque modo vi sembrerà prudente le indicazioni delle altre fonti di rendita degli abitanti della Provincia. Così potrete con cognizione di causa, e colla maggior celerità, affigliandovi, ove occorra, a delle commissioni locali decidere sulle assegni e sui reclami; potrete allo spirare del 12 Marzo redigere l'elenco dei contribuenti in triplice copia, delle quali una ritenendone a corredo de' vostri atti, consegnerete l'altra all'Amministrazione nazionale della Provincia per la esigenza, mi trasmetterete l'ultima immediatamente per norma del Governo, colla dichiarazione dell'Amministrazione nazionale d'averne ricevuta copia per la esigenza. All'effetto consegnerete la inclu-

sa all'Amministratore nazionale, ritirandone ricevuta, vedrete nella medesima quali disposizioni io gli dia per conoscere prontamente i versamenti, ond'essere in grado di spedirvi le cartelle di credito promesse dall'articolo 15 del nominato Decreto.

Io non saprei che aggiungere alla vostra perspicacia ed al vostro patriottismo, ma debbo assicurarvi che il Governo terrà conto assai favorevole degli uomini che in quest'incontro avranno dato prova di quello zelo, di quell'impegno che costituiscono il vero pregio de' funzionarj di una Repubblica, e chiuderò la presente raccomandandovi caldamente che, senza attendere la ultimazione della operazione, mi teniate informato in ogni ordinario del suo progresso e delle difficoltà che possono presentarsi per provvedervi immediatamente.

Accusatemi ricevuta, e gradite che vi saluti.
Li 28 febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze
IGNAZIO GUICCIOLI



(74)

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE

AGLI AMMINISTRATORI CAMERALI

Cittadino :

Il Decreto dell'Assemblea Costituente 25 febbrajo 1849 ha ordinato che sulle migliori fortune dello Stato venga levato un prestito forzoso pagabile in tre rate: la prima a 20 giorni dalla

pubblicazione della Legge; la seconda al 31 Luglio; l'ultima al 31 Ottobre di quest'anno, disponendo che come a coloro che anticipassero in tutto o in parte la seconda e terza rata, si abbonerà un ventesimo; così a carico de' renuenti verrà proceduto colle misure coattive stabilite dalla Legge per la riscossione delle pubbliche tasse.

Vi sarà consegnato a suo tempo dal Preside di codesta Provincia il ruolo de'contribuenti, riceverete i versamenti che vi saranno fatti, rilasciandone quietanza da staccarsi da apposito bollettario, che farete prima vidimare dal Preside stesso in ogni pagina, e procederete alla intimazione ed esecuzione della manoregia immediatamente dopo lo spirare del termine dalla Legge stabilito contro i morosi.

Due importanti operazioni rimarranno a questo Ministero. L'una è di spedire a coloro che anticiperanno le rate, altrettanti dei boni a valere per conto della contribuzione per la disposizione dell'articolo 7. L'altra è di spedire la cartella fruttifera pel rimborso.

Per la esecuzione, necessita che voi mi spediate coll'ordinario di ciascuna domenica le bollette madri dei versamenti ricevuti.

Io conto che in questa circostanza voi vorrete provare alla Repubblica il vostro attaccamento, e meritare d'essere annoverato fra i funzionarii benemeriti della Patria.

Accusatemi subito ricevuta della presente, e gradite che vi saluti.

Li 28 febbrajo 1849.

Il Ministro I. GUICCIOLI

(73)

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

LETTERA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI AI MINISTRI DI FRANCIA,
INGHILTERRA, SVEZIA E DANIMARCA PRESSO IL GOVERNO TOSCANO.

Signore :

Il buon volere, la dignità colla quale Ella concorse l'8 Agosto a interporre, di conserva coi suoi colleghi del Corpo Diplomatico risiedente in Firenze, i suoi buoni uffici per allontanare da Bologna il flagello che l'improvvido Maresciallo Welden credea tenerle sospeso sopra, mi muovono a interessarla vivamente a nome dell'umanità affinchè Ella di nuovo frapponga l'opera sua contro un nemico non meno del Welden spregevole e detestato. Un Haynau, che s'intitola non sappiamo se Maresciallo o Generale, dopo aver rubato in Ferrara 200 mila scudi, ha trasportato con sè, partendo, sei ottimi cittadini ch'egli intende tutelar debbano le innovazioni da lui in Ferrara ordinate. Io non scendo a commenti sul fatto, o Signore, perchè chi ruba sfugge a tutte quelle norme con cui si misurano le azioni di questa terra. Ma la cattura di quei sei Ferraresi può dar luogo a crudeli rappresaglie, ed è per evitar queste, ed è per conservar pura e santa la nostra rivoluzione che io l'interesse a redimer quelle vittime di una barbarie snaturata. L'Italia, Signore, combatte una guerra leale, combatte la guerra degli oppressi contro i tiranni. Essa non depreda gli averi, non rapisce onesti cittadini, non sgozza le donne; queste opere essa lascia al Croato, e son degne invero di lui e della causa ch'ei sostiene. Ma le Potenze civili di Europa deb-

bono stigmatizzar d'infamia tali atrocità, e stender soccorrevole la mano a chi soffre pel più santo degli amori, quello della patria.

Questa convinzione, corroborata in me dal sentimento che questa età di lumi è fatta per ispirare, mi ha mosso a scriverle ed a pregarla caldamente a nome di questa Repubblica di intromettere i validi suoi uffici, onde i sei ostaggi di Ferrara siano renduti al loro paese. L'umanità dettò questo atto di cui mi feci organo presso di Lei; il sentimento dei nostri mille oltraggi detterà poscia quelli che valgano a reintegrar l'Italia dalle perpetue enormezze a cui un nemico sleale l'assoggetta.

Persuasò ch'ella vorrà assumersi il nobile ufficio a cui l'esorto, con tutto quello zelo che seppe in altra circostanza spiegare, coi sensi della più viva gratitudine, ho l'onore di rassegnarmi
Di Lei, Signore

Roma 4 Marzo 1849.

Il Ministro CARLO RUSCONI.



(76)

AL CITTADINO ATTO VANNUCCI

INVIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO TOSCANO A ROMA

Il sottoscritto Ministro delle relazioni esterne del Governo della Repubblica Romana, si fa un dovere di partecipare al cittadino Atto Vannucci, Inviato straordinario del Governo provvisorio di Toscana, che la Repubblica non riconosce per suoi rappresentanti in Firenze se non Pietro Maestri come Inviato straordinario e G. Canestrini come interinalmente incaricato della

ordinaria gestione della Legazione Romana in quella Città, e questi col mandato e colle istruzioni già comunicate a quel Provvisorio Governo.

Avvisa inoltre il sottoscritto Ministro che ad agevólare fra i due Stati quella fusione, che fortunatamente sembra omai al suo compimento, il Governo della Repubblica Romana ha già dispensata la propria Legazione in Firenze dal rilascio di *Passaporti*, *Visti*, *Atti di Legalizzazione*, dichiarando che fino a nuove disposizioni nel territorio della Repubblica varranno per lo stesso effetto le firme delle Autorità Toscane.

Salute e fratellanza.

Roma 4 Marzo 1849.

Il Ministro CARLO RUSCONI



(77)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica notifica, che l'Assemblea Costituente nella tornata del 25 febbrajo prossimo passato, sulla proposizione del Comitato Esecutivo, ha emanato il seguente :

DECRETO.

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Considerando che dispotica amministrazione, improvvida d'ogni avvenire e solo intesa ad arricchire una casta privilegiata, ha dilapidato le finanze dello Stato;

Considerando che se avvi tutta la certezza di ritornarle fiorenti, il riordinarle però non è opera del momento;

Considerando che gli urgenti e gravi bisogni dello Stato, e precipuamente quello di mettere la nascente Repubblica in grado di conveniente difesa, rendono indispensabile di ricorrere a mezzi pronti e straordinarii, tra quali il più acconcio si è il prestito forzoso ;

Considerando che essa deve avere per basi
1. Prontezza di operazione. 2. Minore aggravio possibile nel momento. 3. Certezza al rimborso non lontano e senza aver danno ;

DECRETA :

1. Sarà levato un prestito forzoso sulle famiglie di più elevate fortune, sui maggiori capitalisti e commercianti, e sulle società commerciali e industriali di qualunque specie.

2. Le persone e i corpi morali di qualsivoglia specie vengono reputati altrettante famiglie.

3. Più individui discendenti da comune stirpe se hanno comunione di beni verranno considerati come una sola famiglia.

4. La proporzione del prestito è la seguente :

Ogni famiglia, che abbia rendita di qualunque provenienza, non minore di annui scudi *due mila* netti da ogni peso, nè maggiore di *quattro mila*, sarà tassata per una sola volta del *quinto* d'un'annata di rendita.

Quella che abbia rendita non minore di scudi *quattro mila*, nè maggiore di scudi *sei mila*, sarà tassata di un *quarto*.

Quella di rendita non minore di scudi *sei mila*, nè maggiore di scudi *ottomila*, sarà tassata di un *terzo*.

Quella di rendita non minore di scudi *ottomila*, nè maggiore di scudi *dodici mila*, verrà tassata della *metà*.

Quella che abbia rendita di scudi *dodici mila, o più*, verrà tassata di *due terzi*.

5. Il pagamento dovrà farsi solo in valori correnti, ovvero in oggetti di oro od argento.

6. Il pagamento può farsi in tre rate eguali a diverse scadenze.

La prima rata sarà pagata entro 20 giorni dopo la promulgazione della presente legge, in ciascuna provincia.

La seconda verrà pagata al più tardi alla fine del luglio prossimo :

L'ultima rata lo sarà al più tardi l'ultimo di ottobre.

7. Quei che pagassero anticipatamente tutto o parte della seconda e terza rata godranno del difalco di un ventesimo sulla somma anticipata, col diritto bensì ad essere reintegrati nell'intero.

8. In ogni Capoluogo di Provincia il Preside comporrà una Commissione centrale di dieci probi individui, e bene informati dallo stato di fortuna degli abitanti, o delle possidenze nel luogo di quei che fossero domiciliati altrove.

La Commissione verrà presieduta dal Preside con voto deliberativo.

9. La medesima, dopo avere ricevuto la spontanea dichiarazione dalle persone soggette al prestito sull'ammontare della rendita, o dopo averle invitate a dare tale dichiarazione, definirà l'ammontare della rendita annua, netta di pesi. La prima rata dovrà pagarsi nella quantità stabilita, salvo i reclami in devolutivo che potessero dar luogo a compensazione o diminuzione per le rate successive.

10. Darà essa il giudizio prontamente sui do-

cumenti che potranno essere esibiti, ed anche per propria scienza e convinzione, senza bisogno di ricorrere a prove estrinseche ed altre indagini.

41. Prima di dare il giudizio definitivo potrà, se lo stima opportuno, nominare delle Commissioni locali in altri territorj, semplicemente consultive, per quegli schiarimenti di fatto di cui crederà aver bisogno.

42. Le Commissioni centrali daranno il loro giudizio dentro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge.

43. Le somme prestate saranno produttive nell'annuo interesse del cinque per cento netto d'ogni ritenuta, dal dì del versamento, e con tutti gli altri privilegi del debito pubblico.

44. Il prestito è garantito su tutti i beni nazionali.

45. Verrà rimborsato o con piccole cartelle di rendita pubblica negoziabili al portatore ed ammortizzabili entro un triennio, o con l'assegno de'fondi della Nazione, a prezzo di stima, ma colla diminuzione del quattro per cento della stima stessa.

46. La riscossione del prestito forzoso verrà fatta colle stesse misure coattive stabilite dalla legge per la riscossione delle pubbliche tasse.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 2 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

Il Ministro delle Finanze I. GUICCIOLI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 6.

EDIZIONE UFFICIALE



- 78 Ordinanza del Comitato Esecutivo sulla forma delle monete—pag. 83.
- 79 Circolare del Ministro dell'Interno ai Presidi delle province in cui si dà agl'impiegati il termine di 5 giorni per l'adesione alla Repubblica—pag. 84.
- 80 Decreto del Comitato Esecutivo in cui si obbligano le casse erariali e ricevere i boni emessi dalla Legazione di Bologna—*ivi*.
- 81 Idem in cui si ordina al Ministro delle Finanze di provvedere immediatamente all'amministrazione de' beni dei patrimoni Gesuitico e della Sacra Inquisizione—pag. 85.
- 82 Nota del Ministro delle relazioni estere alle Potenze—pag. 86.
- 83 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina in cui s'ingiunge la disciplina e la subordinazione—pag. 91.
- 84 Il Ministro dell'Interno notifica che ai Rappresentanti del popolo sarà data una medaglia per farli distinguere—pag. 93.
- 85 Notificazione del Preside di Roma e Comarca in cui s'istituisce una commissione per definire le rendite sottoposte al prestito forzoso—*ivi*.
- 86 Decreto del Comitato Esecutivo per la emissione di un milione di moneta erosa—pag. 95.
- 87 Disposizioni legislative organiche e di procedura—*ivi*.
- 88 Idem perchè le spese d'amministrazione della Repubblica si sostengano per ora col preventivo del 1848—pag. 102.
- 89 Idem di abolizione della censura per stampe, incisioni etc.—pag. 104.
- 90 Idem con cui si dà facoltà al Ministro degli Esteri per le trattative dell'unione della Toscana—pag. 105.
- 91 Idem per un sussidio di cento mila scudi in boni del tesoro a Venezia—pag. 106.
- 92 Ordinanza del Comitato Esecutivo sugli impiegati che non hanno dato l'adesione alla Repubblica, ed i militari che non hanno giurato—pag. 107.
- 93 Proclama del Ministro dell'Interno ai cittadini perchè tutelino l'ordine—pag. 109.

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica.

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del primo Marzo, ha promulgato il seguente Decreto.

ART. 1. La moneta della Repubblica Romana, di grande dimensione d'oro e di argento, avrà nel dritto la figura dell'Italia in piedi, col motto intorno *Dio vuole Italia unita*. Nel rovescio avrà la corona civica, con in mezzo scritto il valore, ed intorno la iscrizione *Repubblica Romana* : in basso il millesimo.

ART. 2. La moneta di piccola dimensione di oro e di argento, avrà nel dritto la testa di Roma galeata con l'iscrizione *Repubblica Romana* ; nel rovescio la corona civica con la valuta della moneta nel centro, e l'iscrizione all'intorno » Dio vuole Italia unita » nel basso il millesimo.

ART. 3. Le monete di rame di ogni dimensione avranno nel dritto lo stemma Repubblicano con l'iscrizione all'intorno » Dio e popolo », nel rovescio avranno la valuta nel centro, chiusa da un cerchio, coll'iscrizione all'intorno *Repubblica Romana*, e nel basso il millesimo.

ART. 4. Il valore, espresso nelle monete della Repubblica Romana, sarà la lira Italiana.

I Ministri delle Finanze e del Commercio cureranno l'immediata esecuzione di questa legge.

Roma 4 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(79)

REPUBBLICA ROMANA

—
MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Cittadino Preside !

Facendo seguito alla circolare 23 scaduto N.° 48904, vi aggiungo che a presentare l'atto di adesione alla Repubblica, tal quale è formulato dal decreto della nostra Assemblea, viene prefisso a tutti gl'impiegati governativi il termine di cinque giorni, che comincerà a decorrere dal momento in cui ne giungerà a notizia questa disposizione. È fermo pertanto che per il luogo di vostra residenza debba il termine suddetto aver principio all'arrivo del presente, nei luoghi di vostra giurisdizione quando ne arriveranno le vostre partecipazioni, che vi affretterete a trasmettere. Siate quindi avvertito a tenere in sospenso il pagamento del soldo a ciascun impiegato che non abbia ancora presentato il suo atto di adesione.

Salute e fratellanza.

Roma 4 Marzo 1849.

Il Ministro

A. SAFFI



(80)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica.

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del primo Marzo, ha promulgato il seguente Decreto.

I boni, che furono emessi dalla Legazione di Bologna in scudi 200 mila, si dovranno ricevere dalle casse erariali nello stesso modo, e con le stesse norme stabilite dalla Legge del giorno 27 febbrajo passato pei boni del Tesoro e biglietti di Banca.

Roma 4 Marzo 1849.

I Membri del Comitato Esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI



(31)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

ORDINA :

Che il Ministro delle Finanze provveda immediatamente alla amministrazione di tutti i beni del Patrimonio Gesuitico, e della così detta Sacra Inquisizione, finchè non venga organizzata l'amministrazione del Demanio.

Roma 2 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI



(82)
MINISTERO DELLE RELAZIONI ESTERE

NOTA ALLE POTENZE .

Le calunnie che si vanno tuttodi spargendo per denigrare agli occhi del mondo la nostra rivoluzione vogliono essere ribattute e ci apprestiamo a farlo con questa Nota che brevemente riassumerà le ultime vicende della storia d'Italia.

Questa gloriosa Nazione, chiamata dopo secoli d'infortunii al suo riscatto, si era avventata animosa nell'arena che i nuovi fati le schiudevano; congiunta in un pensiero, pensiero santo d'amore, d'indipendenza, di fraternità era corsa sui campi Lombardi dove il suggello aver doveva la sua redenzione. L'impresa era avviata prosperamente e l'avvenire si parava ridente dinanzi a 24 milioni d'uomini collegati in un'idea, in una fede, in una speranza, quando quella mirabile armonia restava a un tratto turbata, distrutta dall'uomo medesimo il cui nome avea fatto insorgere fino allora gli oppressi contro gli oppressori. Il 29 Aprile, allorchè più ferveva la guerra che doveva darci la nostra indipendenza, un fatale anatema usciva dal Vaticano che ripudiava i credenti nell'idea della nazionalità, che riprovava quella guerra che era il desiderio più santo che alimentare si potesse dal nostro popolo. Da quel giorno l'attrito col principato diveniva inevitabile, e il paese ridotto a scegliere fra il suo breve dominio e l'Italia intera un istante non esitava a dichiararsi Italiano, a porsi in lotta contro chiunque volesse dal concetto della nazione distornarlo.

Sei mesi scorrevano di una opposizione sorda, terribile, fatale; e i disastri di Lombardia, dovuti in gran parte alla defezione del Papato, gli animi inacerbiva, mostrando loro questa istituzione incompatibile colla gloria d'Italia. Diciamo questa istituzione, riguardandola temporalmente; del Papa principe parliamo, venerando l'augusto carattere di cui come sacerdote è investito. Il novembre giunse e lo sdegno, sì a lungo compresso, traboccò; il popolo insorse e chiese ragione del sangue che per l'indipendenza d'Italia avea sparso, degli stenti che per quell'indipendenza avea patiti, dell'avvenire che un'insana parola gli avea chiuso dinanzi. I falsi consigli acciecarono il Principe che in quel moto generoso di un popolo non vide che l'irruenza di pochi faziosi; e, alle moltitudini che gridavano Italia e indipendenza, Pio IX rispose fuggendo nel regno di Napoli.

Quella fuga era una seconda defezione, ma la longanimità del popolo non cessò. Il popolo chiese se un principe costituzionale potea in tal guisa lasciare il suo stato, e trovò che la Costituzione era stata una mendace larva. Egli chiese chi avea lasciato il Principe per fare le sue veci dopo la sua partenza, e un biglietto si rinvenne solo, un meschino biglietto, in cui Pio IX raccomandava i palazzi apostolici e la vita dei suoi famigliari. Lo stupore vinceva il dolore e il popolo nondimeno aspettò. Una Commissione di governo veniva infatti dopo alcuni giorni nominata da Gaeta. Tacciamo dell'incostituzionalità di tutti questi atti, perchè una larva, il ripetiamo, e non altro era stata sempre la Costituzione che il

Papato ci avea data. La Commissione interpellata rifiutò di accettare l'incarico, si sciolse, si sbandò; il paese rimase senza governo. Pur l'indole del popolo era tanto mite che l'anarchia, quell'anarchia vagheggiata dai falsi consiglieri del Pontefice, che in essa vedean la scala per risalire le malaugurate cime da cui erano stati precipitati, non si manifestò, e il popolo longanime sempre attese ancora, attese lo scioglimento di quel dramma fatale.

La Camera dei Deputati avea protestato contro l'atto che nominava in tal modo una Commissione, contro un atto che valore alcuno non avea, perchè da nessun Ministro contrassegnato. Un messaggio era spedito al Papa, e l'Alto Consiglio e la Magistratura concorrevano a formarlo, e Roma dolorando ancora la rovinata impresa Italiana, l'abbandono dell'uomo col cui nome si era levata, attendeva dopo quell'atto un ritorno del Principe a più Italiani sentimenti.

Il messaggio era respinto; una sbarra fra popolo e principe erasi alzata. La pazienza di Roma era messa alle ultime prove, ma il senno di Roma, anche fra quelle estreme prove, durava. Il Presidente della Commissione nominata dal Papa, il Cardinale Castracane, veggendo in quale stato fosse ridotto il paese, inviava nuovo messaggio a Gaeta; ma questo pure non avea accesso o non trovava risposta. Il paese scorgendosi a se abbandonato nominava una Giunta di Stato per impedire un dissolvimento totale, per allontanare un'anarchia che diveniva inevitabile; la quale non avendo intero battesimo di legittimità agli occhi del popolo, convocava la Costituente che

sola poteva supplire alla deficienza degli ordini mancati. Il Papa che era fuggito, che non avea lasciato alcun governo, che sapeva che la Commissione da lui nominata non si era mai installata, il Papa rispondeva a quella nuova misura di un popolo che tutte le vie cercava per sottrarsi agli orrori dell'anarchia, scomunicando la Costituente, vietando a quanti gli erano ligi di prendervi parte. Ma che esigeva egli dunque? o piuttosto che esigevano i consiglieri che lo attorniavano? Voleva egli la rovina del paese? Vagheggiava egli l'anarchia? Gli sorrideva il pensiero d'una guerra civile? Bramava ritornare fra i gemiti dei cadenti, fra le ruine della Città che con tanto amore lo avea prima acclamato?

La Costituente s'inaugurò; 200,000 elettori portarono le schede in quelle urne contro cui si erano spuntate le folgori del Vaticano. Emanazione del popolo, del suffragio universale, la Costituente pesò le condizioni d'Italia, sviscerò l'essenza del Papato, quel duplice carattere che riveste incompatibile trovò colla civiltà di un popolo, coll'avvenire della Nazione, e dichiarò decaduto il Papato. La Repubblica emerse da quelle ruine, pura, incruenta, degna d'un popolo che con tanto ordine, che con tanta dignità si era comportato. La Repubblica fu bandita come lo stato che più si conveniva alle virtù, di cui queste moltitudini si erano mostrate dotate. I calunnia-tori di questa Repubblica dicano quali enormezze ella abbia commesse, dicano in qual modo turba-ta abbia l'armonia degli stati Italiani e le loro speranze. No: questa Repubblica onora l'Italia, è degna dell'eterna città; la Roma dei Cesari e dei

Papi si fece più grande allorchè divenne la Roma del Popolo.

L'Europa giudichi questi fatti e pronunzi con conoscenza di causa se legittima fu la nostra rivoluzione. Finchè il Papato ci assecondò, finchè esso si mostrò amico della nostra indipendenza, noi col Papato procedemmo, noi dal Papato una consecrazione cercammo al glorioso nostro risorgimento. Ma allorchè esso ci disertò, allorchè esso ci dichiarò che il suo carattere sacerdotale gli vietava di corroborare i santi conati dell'indipendenza, allorchè esso ci disse che gli interessi del mondo cattolico gli impedivano di patrocinarne gl'interessi Italiani, allora noi non avemmo che un grido, allora noi esalammo dal profondo del cuore che eravamo Italiani, e il Papato ripudiammo che ci avea ripudiat, onorando il sacerdote, ma non obbedendo omai più che alla voce d'Italia.

Il mondo giudichi questi fatti e seguiti se il vuole a calunniarci. Non è per giustificarci che noi questi fatti allegammo, giacchè la giustificazione nostra sta tutta nei nostri diritti, nelle nostre coscienze. Ma è bene che l'Europa abbia un regolo per misurare le sorti che ci si preparano, sorti che incontreremo senza baldanza, senza paure, colla dignità di uomini che s'adoprarono pel bene della terra in cui erano nati, e che all'Europa, colla fronte alta, con cuor sicuro potranno sempre dire: Un'opera gloriosa almeno compimmo e fu quel giorno in cui abbattemmo il dominio temporale de' Papi.

Roma 3 Marzo 1849.

Il Ministro degli Affari esteri

CARLO RUSCONI

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 3 Marzo.

Lo stendardo della Repubblica si agita tra le vostre file : la parola della rigenerata vostra fede è la più santa di ogni altra, perchè la più degna di salire a quel Dio che toglie metà dell'anima allo schiavo. Le vostre armi, redente dal tristo mandato dei re , ora son fatte armi cittadine : ed anche su loro trascorre quella luce miracolosa che circonda il capo dei popoli liberi. Il passato vi credeva meno che femmine , perchè il soldato non ha palpito che per la Repubblica. Ma l'avvenire vi trovi più che uomini, perchè dove s'innalza quel vostro stendardo, ivi sono i sovrani diritti della umanità ; dove s'innalza l' insegna di Roma , ivi fremente lo spirito di Bruto, lampeggia la pupilla di Mario.

Soldati della Repubblica ! È tempo di forti e magnanime ire. La vostra divisa è divisa di Libertà : divisa d'ordine, di legge, di sacrificio. Sollevati a tanta dignità, il più scrupoloso adempimento delle regole che vi saranno prescritte , la più severa subordinazione al comando dei capi è il vostro corrispettivo dovere. Pensate che la militar disciplina è, massimamente oggi , la più assoluta e indeclinabile obbedienza , perchè dall'obbedienza procede l'unione , che dando alle forze di ciascheduno un indirizzo, e una norma eguale e consentanea, forma il vincolo sostanziale di un esercito, forma di tante membra un sol corpo. Forti in voi stessi, sarete fortissimi se

uniti : sarete uniti se vi sarà legge la parola , l'ordine dei vostri ufficiali, i quali altro non sono che tanti nodi della vostra unione.

Ufficiali, e Condottieri di ogni Arma ! ricordate che siete voi anima e vita informatrice di un Esercito disciplinato. Quanto più sarà fedele l'opera vostra , tanto più la volontà della legge, di cui io stesso sono Ministro ed esecutore, si trasfonderà intera nel corpo delle milizie. Da me fino all'ultimo dei soldati , non è che una stretta ed ordinata gerarchia di comando e di obbedienza. Ogni menoma trasgressione altererebbe questa catena, disordinerebbe dall'ultimo fino al primo de'suoi anelli. La vostra divisa sarebbe degradata. Ingiungo pertanto a tutti i capitani che obbediscano ai superiori, che si facciano obbedire dagli ufficiali subalterni. Ingiungo a questi che debbano la medesima obbedienza, e che la esigano dagl'inferiori. Avverto a tutti che nel supremo e sublime dovere che gli si è imposto, che nel supremo bisogno della Repubblica, qualunque infrazione accada nella militare disciplina la riterrei come un attentato all'ordine pubblico ; sarebbe un delitto contro la Patria. Io lo punirei gravemente, inesorabilmente. Ufficiali di ogni arma ! Voi mi risponderete della condotta di voi stessi, mi risponderete della condotta dei soldati. Questa vostra responsabilità è a garanzia della Repubblica , è a garanzia della vostra, della nostra salute.

Soldati ed ufficiali, mostratevi degni di quel sacro stendardo che Dio dona ai popoli, quando ha cessato di percuoterli.

(84)

REPUBBLICA ROMANA

I Rappresentanti del Popolo alla Assemblea Costituente ricevono ciascuno una medaglia di bronzo espressamente coniatà. Essa ha scritto da un lato, fra una corona d'alloro: *Assemblea Costituente Romana, 5 febbrajo 1849*. Dall'altro: *Repubblica Romana 9 febbrajo 1849*, e fra una corona civica: *Rappresentanti del Popolo*.

Essa medaglia, esibita dal Deputato, gli darà immediatamente libero accesso:

1. Presso il Comitato Esecutivo, i Ministri e gli altri Funzionarj della Repubblica;

2. A tutti i pubblici Stabilimenti, Gallerie, Musei, Biblioteche, anche nei giorni in cui si suol domandare speciale permesso.

I Cittadini Rappresentanti del Popolo la custodiranno presso di sè gelosamente, come distintivo del loro carattere.

Ogni contraffazione ed abuso sarà severamente punito.

Roma 4 Marzo 1849.

Il Ministro dell'Interno

A. SAFFI.



(85)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
NOTIFICAZIONE

In esecuzione del Decreto del 25 febbrajo decorso dell'Assemblea Costituente, ed in analogia alle istruzioni del Ministero delle Finanze sul

prestito forzoso dimandato dalla Patria, ossia sul sicuro fruttifero reinvestimento delle somme che dovranno somministrarsi, abbiamo nominato i Cittadini quì sotto descritti a formare la Commissione centrale per la Provincia di Roma e Comarca prescritta dal suddetto Decreto. Questa si occuperà a definire l'ammontare della rendita annua netta da pesi, in seguito delle assegni che ciascun Possidente, Commerciante, persona, e Corpo morale, o Membro componente Società commerciali ed industriali di qualunque specie viene obbligato per le proprie rendite e pesi ad esibire per Roma ai rispettivi Commissarij di Rione, e per i Comuni della Provincia ai propri Governatori, nel termine di giorni *cinque* decorrenti dal giorno della pubblicazione della presente.

Mentre però il Governo si procura le necessarie notizie per assicurarsi della totalità e verità di dette assegni, è nella positiva certezza che contemplando la legge le classi di più elevate fortune, nell'interesse delle quali è precipuamente il concorso alle vedute del Governo, e la conservazione dell'ordine pubblico, sarà fedelmente e prontamente adempito senz'altro stimolo a questo dovere, che dee considerarsi come sagro, riguardando il bene comune.

Roma 5. Marzo 1849.

Il Presidente di Roma e Comarca.

LIVIO MARIANI.

Nomi dei Componenti la Commissione

CORBOLI CURZIO — STURBINETTI FRANCESCO — SACRIPANTE
NICOLA — DE ANDREIS ANTONIO — NATALI SAVINO — BOSCHETTI
BENEDETTO — ROMITI GUIDO — TONETTI LUIGI — ANTINORI ORAZIO —
ZENNITTER DECIO — SCIFONI FELICE — SALVATI LUIGI.

(86)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del 2 Marzo, ha promulgato il seguente Decreto.

È accordata al Ministero la facoltà di coniare una moneta erosa per una somma non superiore ad un milione di scudi.

La composizione di questa moneta sarà di argento e rame, ed avrà un valore intrinseco corrispondente a quattro decimi del suo valore nominale.

Vi saranno pezzi da 4, 8 e 12 bajocchi

Roma 5 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI



(87)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che tutti i Cittadini sono eguali avanti la legge, e che ogni privilegio di foro viola apertamente quest'eguaglianza;

Il Comitato Esecutivo notifica che l'Assemblea Costituente provvisoriamente ha decretato quanto segue:

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

ART. 1. Ogni privilegio del Clero Secolare e

Regolare, sì per la Giurisdizione Ecclesiastica, che per l'applicazione di leggi eccezionali, è abolito.

2. Nulla è innovato in ciò che concerne le materie meramente spirituali.

3. L'obbligo di richiedere la così detta apertura di bocca, per gli antichi rescritti sovrani, è abrogato.

4. I Tribunali dello Stato nelle cause di loro competenza ne giudicano a termini di legge la validità, o nullità.

5. Niuno può rimanere, ed esser nominato Giudice per privilegio di ordine.

DISPOSIZIONI ORGANICHE E DI PROCEDURA

6. I Tribunali della Segnatura, Rota, Camera, Consulta, ed altri qualunque che aveano Giurisdizione Ecclesiastica, ed erano composti principalmente, e totalmente di Dignitarii e Prelati della Curia Romana, sono soppressi.

7. Cessano in virtù dell'articolo 5. dalle loro funzioni anche tutti gli altri Giudici ecclesiastici esercenti giurisdizione temporale, ed appartenenti ai Tribunali tuttora conservati.

8. Tutte le Cause civili e criminali attualmente pendenti, o spettanti a Giudici e Tribunali Ecclesiastici, sono devolute in istato e termini ai giudici e tribunali civili, secondo le norme vigenti di competenza.

9. Le Cause fiscali rimangono in prima istanza di competenza dei Tribunali civili; in seconda od ulteriore istanza, sono devolute ai Tribunali di appello ordinarii. Nelle medesime ha luogo la condanna e tassa delle spese come in ogni altro giudizio.

10. Il Tribunale civile di prima istanza di Roma è parificato nella giurisdizione a quelli delle Province, tranne l'Amministrazione della giustizia penale, che per ora proseguirà ad appartenere al Tribunale Criminale, denominato del Governo.

11. È istituito provvisoriamente in Roma un Tribunale di Appello diviso in tre sezioni, la prima delle quali è composta d'un Presidente, cinque Giudici titolari, ed un Giudice uditore. Ciascuna delle altre due sezioni ha un Vice-Presidente, cinque titolari, ed un Giudice uditore.

12. Le tre sezioni hanno la giurisdizione cumulativa di giudicare in secondo grado le cause civili e criminali, decise in prima istanza dai Tribunali civili di commercio e criminali di Roma, e delle Province, comprese nel numero 2 del § 318 del Regolamento legislativo e giudiziario.

13. Hanno pure la cumulativa di giudicare in terzo grado:

I. Le Cause civili, decise con sentenze difformi in primo grado dai Governatori della Comarca, e dagli Assessori di Roma e delle Province suddette, ed in secondo grado dai Tribunali civili di Roma, e delle stesse Province.

II. Le Cause civili, egualmente decise con sentenze difformi in primo grado dai Tribunali civili di Roma e di tutto lo Stato, ed in secondo grado dai Tribunali di Appello di Bologna, Macerata ed Ancona, e da una delle sezioni del Tribunale medesimo d'appello di Roma.

14. Giudicano pure tutte le cause civili e com-

merciali, che ad esse saranno rinviate dal Tribunale supremo, nel caso di cui in appresso.

45. Il numero legale per giudicare non può essere minore nelle cause civili di cinque Giudici, e di sei nelle cause criminali.

46. I Giudici uditori sono incaricati di quanto è prescritto dal §. 316 dell'attuale Regolamento di procedura. Il loro ufficio è assolutamente incompatibile con quello di difensori.

47. È istituito inoltre provvisoriamente un Tribunale Supremo composto d' un Presidente, di otto Giudici titolari, e due Uditori.

48. Appartiene a questo Tribunale il giudicare dei ricorsi per manifesta violazione di legge, sia nel merito, sia nelle forme sostanziali dell'ordine giudiziario nei casi preveduti dalle vigenti leggi.

49. Per violazione di legge in merito si ricorre al Tribunale supremo unicamente contro le sentenze inappellabili.

20. Le sentenze interlocutorie od incidenti non sono suscettibili di ricorso avanti il detto Tribunale, se non congiuntamente alle Sentenze in merito, ad eccezione di quelle riguardanti la competenza, contro le quali può aver luogo il ricorso immediato.

21. Il ricorso per riunione ed avocazione spetta al Tribunale supremo, quando i Tribunali e giudici, nelle cause da avocarsi o da unirsi, non dipendono da altro Tribunale immediatamente superiore; negli altri casi spetta a questo ultimo.

22. Il ricorso di ricusa dei Giudici sarà sempre portato al Tribunale supremo.

23. Annullando una sentenza per violazione

di forme sostanziali, il Tribunale supremo rimette la causa al Giudice o Tribunale che l'ha giudicata, o ad altro Giudice o Tribunale d'uguale giurisdizione. Ammettendo il ricorso per manifesta violazione di legge, rimette la causa ad una delle sezioni del Tribunale di appello di Roma, che non l'abbia giudicata.

24. Se quest'ultimo Tribunale revoca o riforma la cosa giudicata, in vece delle disposizioni del §. 4033, avrà luogo il reclamo a termini del §. 997.

25. Tutte le Cause civili e criminali avanti qualsivoglia Giudice o Tribunale di qualunque grado, somma e materia saranno proposte e discusse alla pubblica udienza, ove sarà anche pronunziata la sentenza o decisione.

26. Avanti il Tribunale di appello di Roma, per le materie sì civili che criminali, si procederà colle forme e prescrizioni ora vigenti presso gli altri Tribunali di appello della Repubblica.

27. Avanti il Tribunale supremo, la citazione che in seguito di ricorso si rinnova al procuratore, e tutte le citazioni incidenti e successive saranno lette alla pubblica udienza.

28. Nelle cause minori ed incidenti, il medesimo giudicherà sul semplice orale dibattimento. Nondimeno, esigendo il caso, potrà differire il giudizio ad altra udienza, ordinando alle parti l'estenzione d'una breve memoria sulle difficoltà da enunciarsi nel decreto di differimento. Tre giorni prima di questa udienza la medesima sarà distribuita e notificata. Potrà immediatamente definirsi la causa.

29. Nelle cause maggiori rimetterà la causa alla prima udienza dopo un mese.

30. Sei giorni prima della udienza le parti distribuiranno ai Giudici, e si notificheranno a vicenda, le rispettive difese. Tre giorni prima distribuiranno e si notificheranno le risposte.

31. Il Tribunale potrà nella stessa udienza pronunciare la decisione definitiva. Potrà pure, ove l'importanza lo richiedesse, differire il giudizio ad altra udienza emanando l'opinamento, nel qual caso si proporrà la causa alla prima udienza dopo venti giorni dall'intimazione del medesimo.

32. Sei giorni prima di questa nuova proposizione la parte distribuirà, e notificherà la risposta all'opinamento, e quella a di cui favore fu proferita, distribuirà, e notificherà la replica tre giorni prima.

33. La risoluzione definitiva del Tribunale appellasi decisione; la medesima si pronuncia come dagli altri Tribunali nella pubblica udienza.

34. La liquidazione delle spese si farà colle norme comuni agli altri Tribunali.

35. Il giudizio di liquidazione dei frutti, danni, interessi in specie in seguito della condanna proferita dal Tribunale supremo, sarà introdotto avanti il Tribunale civile di prima Istanza competente nelle azioni personali, a termini dei paragrafi 433. 434. del Regolamento giudiziario, qualunque sia la somma, benchè minore di scudi 200.

36. Nel medesimo si osserveranno le norme comuni agli altri giudizi di liquidazione di danni, ed interessi.

37. In tutto il resto si osserva avanti il Tribunale supremo la procedura comune ai Tribunali di appello.

38. La tassa degli onorarj, e delle funzioni dovute agli Avvocati Procuratori nelle cause attitate avanti i Tribunali di appello, e supremo di Roma, è quella vigente presso gli altri Tribunali delle Province, coll'aumento di una metà.

39. In tutto quello che non è altrimenti disposto dalla presente legge, si osserveranno le regole precedenti.

40. I termini perentorj che fossero spirati dal giorno 9. febbrajo fino alla promulgazione della presente legge, per la intimazione dell'appello, dell'apposizione ed altri atti giudiziarij avanti ai cessati Tribunali della Capitale e delle Province, saranno prorogati per altri venti giorni dalla pubblicazione della presente legge.

41. Si avrà ragione in fine di lite delle spese occorse avanti la Segnatura per l'unione ed avocazione delle cause, quando abbia luogo di fatto in forza delle disposizioni presenti.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente legge.

Roma dalla nostra Residenza li 3 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

Il Ministro di Grazia e Giustizia.

GIOVITA LAZZARINI

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella seduta del giorno 3 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed ordina che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Considerando che l'amministrazione di un Governo libero deve procedere con norme certe, ferme, e ove si possa, prestabilite;

Considerando che ciò è tanto più necessario, quanto più tempi eccezionali possono facilmente dar pretesto ad arbitrio, e ad anormalità;

Considerato che è sempre incerta ed arbitraria quell'amministrazione, la quale non si parte da una tabella preventiva approvata;

Considerato che l'amministrazione della Repubblica per il corrente anno 1849 si è incominciata senza un preventivo munito di tale approvazione;

Considerato che, in difetto di esso, si è tenuta per norma la tabella preventiva del 1848; tuttochè mancante di espressa approvazione, con più quelle variazioni introdotte per la eccezionalità dei tempi sinora decorsi;

Considerato che il diritto di approvare le spese, relative all'amministrazione del corrente 1849, si appartiene all'Assemblea Costituente ;

Considerato che la tabella preventiva per il 1849 è stata pubblicata in parte, ed in parte rimane da stamparsi ;

Considerato che il qualunque preventivo redatto per l'amministrazione del 1848 è di pubblica ragione,

Considerato che sarebbe agevole ai Ministri presentare le variazioni introdotte da essi negli estremi di quel preventivo ;

Considerato che è necessario ed urgente fissare una qualunque base, su cui debba procedere l'amministrazione pubblica ;

Considerato che l'Assemblea soltanto può e deve provvedere a tale urgente necessità ;

L'Assemblea Costituente della Repubblica Romana in nome di Dio e del Popolo.

DECRETA.

1. Le spese per l'amministrazione della Repubblica si sosterranno per ora in base del preventivo del 1848, il quale però non s' intende approvato e sanzionato.

2. Ciascun Ministro presenterà entro cinque giorni alla sanzione dell'Assemblea le variazioni, che egli ha fin qui creduto opportune pel suo Ministero, dividendole per sezioni, capitoli, articoli.

3. Il Ministro delle Finanze presenterà entro due mesi il preventivo dell'amministrazione della Repubblica.

4. Il Potere esecutivo e il Ministero sono incaricati, per la parte che ciascuno riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Roma 4 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI



(89)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella seduta del giorno 3 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed ordina,

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Considerando che la stampa può esser soggetta a misura repressiva, quando costituisca un reato, e non mai a censura preventiva ;

Considerando che il reato si reputa aver principio nel momento della diffusione della stampa proibita ;

DECRETA.

ART. 1. Ogni Ufficio di censura nelle dogane ed in ogni altro luogo, per qualunque genere di stampe, incisioni o figure, è abolito.

ART. 2. Rimane salva l'azione penale, laddove si spacciassero stampe, incisioni, o figure, delle quali la Legge proibisca la pubblicazione.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 4 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI



(30)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 3 del corrente mese, ha promulgato il presente Decreto, ed ordina,

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente Romana

Accettando con entusiasmo il voto dei Popoli Toscani di unirsi con la Repubblica Romana, a nome dei Popoli che rappresenta, dà tutte le facoltà al Ministro degli affari esteri di condurre a termine le trattative della desiderata riunione, tanto politica che economica.

Roma 4 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI



(91)

REPUBBLICA ROMANA

—
—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del giorno tre del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed ordina,

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente

Sulla proposizione del Ministro degli Affari Esteri ;

Considerando che Venezia sostiene una eroica lotta per propugnare l'indipendenza d'Italia ;

Considerando che è dovere di ogni Stato Italiano di soccorrere con ogni suo mezzo a quella Città generosa ;

DECRETA :

Sarà mandato a Venezia indilatatamente un sussidio di cento mila scudi in Boni del tesoro.

Questi cento mila scudi saranno il dono che la Repubblica Romana offre a Venezia.

Il Ministro delle Finanze e degli Esteri sono incaricati dell'esecuzione.

Roma 4 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI



(92)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica, visto il Decreto dell'Assemblea Costituente del giorno 49 febbrajo p. p.,

ORDINA:

1. Tutti gl'Impiegati della Repubblica, e tutti i Militari tanto in attività di servizio, quanto in quiescenza, o in disponibilità, i quali nel termine stabilito non hanno fatto atto di adesione, o non hanno prestato giuramento, a forma del Decreto suddetto, cessano immediatamente dal loro ufficio, e dalla percezione di ogni soldo, soprassoldo, o indennizzo di qualunque genere.

2. Gl'Impiegati, e i Militari che avranno dimandato la loro giubilazione dopo la pubblicazione del suddetto Decreto, non saranno ammessi a farne valere i titoli, se non hanno fatta la dichiarazione di adesione, o prestato il giuramento.

3. Sarà pagato agl' Impiegati in attività un indennizzo proporzionale alla loro paga, per quei giorni del mese di Marzo, che hanno continuato nel loro impiego.

4. I Ministri, inteso il parere della Commissione degl' impieghi, proporranno al Comitato Esecutivo i rimpiazzati.

Tutti i Ministri sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza per la parte che li riguarda.

Roma 3. Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(93)

MINISTERO DELL' INTERNO.

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

CITTADINI!

La Repubblica, inaugurata in Roma dal voto solenne de' vostri Rappresentanti, dee nel fatto rispondere ai due grandi principii, alle due grandi necessità, che formano la ragione della sua esistenza.

Questi due grandi principii, dai quali la nostra Repubblica emana, sono: la nazionalità da costituire, il governo da ordinare, secondo che i tempi reclamano.

Roma, la città creatrice della nostra vita civile, il centro ideale da cui tutta Italia attendeva la nuova parola di redenzione, era impedita nel suo magnanimo assunto da quel connubio funesto dell' autorità sacerdotale e del principato, che ne' miseri avvolgimenti di una artificiosa ed esclusiva politica costringeva l'irresistibile pensiero della Nazione.

L'antico edificio cadde al cospetto della giovane idea. Cessata la scossa della rovina, e il tumulto breve delle vecchie passioni, Roma repubblicana innalzerà un tempio di non più veduta bellezza alla Religione e alla civiltà insieme abbracciate per sempre.

Cittadini; mentrecchè la Provvidenza stà ma-

turando questa unione sublime, facciamo noi, in quanto ci appartiene, il nostro dovere.

L'Italia ci saluta festosa, perchè aspetta da noi cose degne del suo glorioso avvenire; e i popoli tutti ci guardano con amore, perchè la democrazia civile in Roma significa ed annuncia il riscatto completo dell'umanità da ogni tirannide.

La Diplomazia, che jeri ci minacciava, oggi sembra arretrarsi con grave pensiero da noi.

Cittadini! Noi abbiamo sgombrato il terreno da molti ostacoli interni; ma poco abbiamo ancora edificato.

La Repubblica dee compiere gli obblighi suoi: essa dee apparecchiarsi, col resto d'Italia, alla guerra dell'indipendenza, al gran lavoro della restaurazione nazionale; e dee sostituire dentro sè, una volta per sempre, il governo della legge e della ragione a quello delle passioni e dell'arbitrio. Senza di ciò l'Italia intera, delusa nella sua aspettativa, innalzerebbe un fiero grido di maledizione contro di noi.

A medicare le profonde piaghe aperte da antichissima corruzione nell'amministrazione dello Stato, richiedonsi grandi sacrificii. Bisogna compierli. Chi non ha in cuore altro che cifre e danaro si consoli, calcolando che il sacrificio presente lo preserverà da mali maggiori nell'avvenire.

Le anime, capaci di generosi sentimenti, guardino Venezia, ed imitino quella italiana virtù.

Quanto agli avversarj dell'attuale ordine di cose, la Repubblica rispetta religiosamente l'intangibilità del libero pensiero; essa non teme la prova della discussione, le autorità del passato, i sofismi della servitù; ma colpirà con pene se-

verissime chiunque turbi l'ordine pubblico, e congiuri a' suoi danni.

E quì intendiamoci bene. Il Governo della Repubblica impone sacrificii, ma vuole imporli da sè, con leggi certe, tanto quanto è necessario a ricomporre le impoverite finanze e non più, e salvi sempre i sacrosanti diritti della proprietà; vuole ricercati e puniti i cospiratori, ma per fatto suo proprio, e con ordinati giudizj.

Qualunque arbitrio e violenza contro gli averi e le persone, qualunque impeto antisociale di cittadini contro cittadini, qualunque fatto che abbia qualità di vendetta politica è abbominanda reliquia di tempi, che il dispotismo sacerdotale avea contaminati, e che la Repubblica ha chiusi per sempre nel libro del passato.

I delitti di sangue che, in alcuni punti (per avventura radissimi) dello Stato, vanno accadendo, e che turbano miseramente questo generale e meraviglioso concorso di un intero popolo nell'opera della sua redenzione, sono una atroce ingiuria alla purezza de' principii repubblicani. Per essi l'idea vergine e maestosa che oggi si eleva sul Campidoglio è gittata nel fango; per essi il nuovo patto di amore e di perdono, giurato in Roma dai veri credenti nell'avvenire dell'umanità, è profanato; per essi l'opera della vita e l'armonia della libertà sono orribilmente infrante e calpeste.

L'Assemblea Cos tituente e il Governo da essa creato dichiarano per la mia voce traditori della Patria e parricidi della Repubblica i commettitori di simili scandali; e provvederanno con le più energiche leggi ad impedire che queste

nefandità, come ogni altro attentato contro i nuovi ordinamenti politici e contro l'onore nazionale, abbiano effetto. Nel che la Repubblica chiama a cooperar seco l'attivo e coraggioso concorso di tutti i cittadini, a' quali indistintamente incombe il debito di vegliare alla sicurezza e al perfezionamento della convivenza civile.

Cittadini! Guardia Nazionale! Carabinieri! militi tutti che degnamente vestite le insegne della Repubblica! due grandi depositi sono confidati nelle vostre braccia: la difesa dello Stato contro l'esterno invasore, e la conservazione dell'ordine interno; il che vuol dire la civiltà della Patria.

Uomini d'intelligenza e di cuore; Circoli popolari, generose adunanze di liberi cittadini! una sublime missione voi avete da adempiere: emancipare il popolo dalla schiavitù dell'ignoranza, de' pregiudizi e delle passioni violente, che sono l'eredità delle tirannidi regie; fare della Repubblica quello ch'esser dee: una grande scuola di doveri e di diritti, una grande educazione di virtù e di amore. Cittadini! pensate agli obblighi che avete comuni verso la Patria italiana, verso la società; pensate, che, rimossi gl'impedimenti che prima vi attraversavano la via, ora stà nella volontà e nell'opera vostra il fare che questa parte d'Italia si levi all'altezza de'suoi grandi destini.

Cittadini! con questo ardente voto nel cuore decisi di spendere l'intera vita pel suo compimento, gridiamo insieme.

Viva la Repubblica Romana — Viva l'unione d'Italia

Roma 5 Marzo 1849.

Il Ministro AURELIO SAFFI.

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 7.

EDIZIONE UFFICIALE



- 94 Decreto del Comitato Esecutivo per la vendita de' beni ipotecati a sicurezza dei beni del tesoro—*pag.* 115.
- 95 Ordinanza del Comitato Esecutivo per la riforma del dicastero della Polizia—*pag.* 118.
- 96 Decreto del Comitato Esecutivo per la coniazione di una moneta di rame di tre bajocchi—*pag.* 120.
- 97 Notificazione del Ministro dell'Interno perchè il 24 marzo si formino gli uffici per l'apertura de' Collegi per l'elezione del Consiglio municipale di Roma—*ivi.*
- 98 Decreto del Comitato Esecutivo in cui si stabiliscono alcune norme per sorvegliare le operazioni della Banca Romana nella emissione dei beni a sostegno del commercio—*pag.* 121.
- 99 Circolare del Comitato Esecutivo ai Ministri in cui si rimette alla loro saviezza di accordare il soldo del mese di marzo a quelli che non hanno dato l'adesione—*pag.* 123.
- 100 Il Ministro dell'Interno avvisa che i giardini del Quirinale e del Vaticano sono aperti al pubblico nelle Domeniche—*pag.* 124.
- 101 Ordinanza del Comitato Esecutivo in cui si da una proroga di 24 ore per la dichiarazione della rendita a coloro soggetti al prestito forzoso—*ivi.*
- 102 Idem per la pronta coniazione di 300 mila scudi di moneta erosa—*pag.* 125.
- 103 Notificazione del Preside di Roma Comarca in cui s' invitano i cittadini inclusi nel prestito forzoso a dare l'assegna de' loro beni—*pag.* 126.
- 104 Ordinanza del Comitato Esecutivo in cui si annulla il precedente commissariato della banca romana, o si nomina il nuovo Commissario e la Commissione—*pag.* 128.

REPUBBLICA ROMANA
COLLETTINO DELLE LEGGI

EDIZIONE UFFICIALE

101. Circolazione del Comitato Nazionale in cui si stabiliscono le norme per far
102. Circolazione del Comitato Nazionale in cui si stabiliscono le norme per far
103. Circolazione del Comitato Nazionale in cui si stabiliscono le norme per far
104. Circolazione del Comitato Nazionale in cui si stabiliscono le norme per far
105. Circolazione del Comitato Nazionale in cui si stabiliscono le norme per far
106. Circolazione del Comitato Nazionale in cui si stabiliscono le norme per far
107. Circolazione del Comitato Nazionale in cui si stabiliscono le norme per far
108. Circolazione del Comitato Nazionale in cui si stabiliscono le norme per far
109. Circolazione del Comitato Nazionale in cui si stabiliscono le norme per far
110. Circolazione del Comitato Nazionale in cui si stabiliscono le norme per far

(94)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del 4 Marzo, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA :

che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Vista la Ordinanza Ministeriale e contemporaneo Regolamento del giorno 29 Aprile 1848, e specialmente gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, e 11, della prima, e gli articoli 10, 13, e seguenti della seconda.

Vista l'altra Ordinanza ministeriale del 5 Giugno 1848 ;

Considerato che devesi incominciare l'ammortizzazione dei boni del tesoro ;

Considerato che le Corporazioni religiose e gl'Istituti ecclesiastici non si sono valse delle facoltà loro concesse dall'articolo 10 dell'Ordinanza 29 Aprile, la quale loro accordava il diritto di ammortizzare i boni anche in contante ;

Considerato che, a forma dell'articolo 6 dell'Ordinanza suddetta, l'ammortizzazione della prima rata, corrispondente all'ammontare di una intera serie, doveva aver luogo il prossimo Genajo 1849, per poi proseguire trimestralmente colla stessa proporzione ;

Considerato che in tal guisa è scaduto ogni termine non pur di ragione, ma di riguardo;

Considerato che in difetto dell'ammortizzazione in contante dei boni in discorso, che si sarebbe potuta fare dalle Corporazioni religiose e mani-morte, è d'uopo procedere senza indugio alla vendita dei beni ipotecati a garanzia dei medesimi.

Considerato essere di pubblico interesse fissare norme chiare e precise per la effettuazione della vendita stessa;

Considerato che talune modalità espresse nelle Ordinanze, e nel Regolamento sopracitati meritano decisa riforma;

L'Assemblea Costituente della Repubblica Romana

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

DECRETA :

ART. 1. Si pongono in vendita i fondi stabili descritti negli elenchi 49 Maggio 1848, già ipotecati a sicurezza dei boni del tesoro, e quei fondi che, in virtù dell' articolo 2. dell' Ordinanza ministeriale 5 Giugno 1848, si surrogassero ai beni già ipotecati, i quali fossero soverchiamente gravati da iscrizioni a favore di particolari, escludendo per ora quelli spettanti a pii stabilimenti.

ART. 2. Il possesso e godimento delle rendite dei beni ipotecati non passerà ai compratori fino alla definitiva aggiudicazione dei beni stessi.

ART. 3. Gli oneri e gravami a favore di par-

ticolari saranno o trasferiti sopra altri beni nazionali, e stabilimenti pii, che offrano corrispondente sicurezza, ovvero saranno tolti col rimborso del capitale e frutti.

ART. 4. I beni, che si alienano, si vendono liberi da ogni peso, da qualsiasi onere di canone, censo, e prestazione, eccetto le servitù rustiche e urbane, e le imposizioni governative. Quanto all'ipoteche di evizione che sussistessero, e non potessero togliersi, la Nazione se ne rende garante, mediante ipoteca sopra altri suoi beni.

ART. 5. Si dà la facoltà al Ministero delle Finanze di cominciare la vendita da quei benchè egli terrà di più facile alienazione, ponendosi però possibilmente di concerto cogli aspiranti alle compre i quali ottassero all'acquisto di uno stabile a preferenza di un altro.

ART. 6. Il prezzo dei beni da pagarsi dai compratori o in contanti o in boni del tesoro di qualunque serie, o in biglietti della Banca, sarà erogato nella estinzione dei boni di quella serie, che verrà estratta a sorte, indipendentemente dal pagamento dei debiti inerenti in forza d'ipoteche speciali.

ART. 7. Si deroga al disposto dell'Articolo 7 dell'Ordinanza 29 Aprile 1848, nel quale si prescrive, che il frutto dei boni della serie estratta, cessi colla data della estrazione.

ART. 8. Le offerte per la vendita dei beni in discorso si riceveranno sul prezzo di stima, diminuito di un quinto, e sulle medesime si faranno gli esperimenti di Vigesima e di Sesta,

terminati i quali s'intenderanno definitivamente deliberati.

ART. 9. Tutte le modalità che si crederanno opportune per effettuare la vendita, cui si riferisce il presente Decreto, saranno soggetto di un Regolamento da farsi dalla Commissione cui allude l'articolo 9 dell'Ordinanza 29 Aprile 1848.

ART. 10. Sarà a diligenza del Ministero delle Finanze l'incominciare la vendita dei Beni corrispondenti ad una serie dei Boni del Tesoro nel più breve tempo possibile.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 5 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI



(93)

REPUBBLICA ROMANA

—

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL COMITATO ESECUTIVO

ORDINA :

1. L'Attuale dicastero della Polizia di Roma è riformato.

2. È istituita una Direzione di pubblica sicurezza per Roma la quale, ferma restando la massima della unione della medesima alla Pre-